



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 7

**Publicato sul sito www.agcm.it
13 febbraio 2023**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I808B - GARA CONSIP FM4/ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT - RIDETERMINAZIONE SANZIONE CNS	
<i>Provvedimento n. 30469</i>	5
I862 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VITTO E SOPRAVVITTO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI	
<i>Provvedimento n. 30470</i>	15
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	16
C12476B - MARBLES/IRIDEOS - AGSM AIM OMESSA RISPOSTA A RFI	
<i>Provvedimento n. 30466</i>	16
C12476C - MARBLES/IRIDEOS - STACK EMEA OMESSA RISPOSTA A RFI	
<i>Provvedimento n. 30467</i>	23
C12513 - INDIE 1/PINALLI-RETAIL EVOLUTION-PEB-HQ SOLUTION	
<i>Provvedimento n. 30468</i>	30
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	35
AS1880 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO/CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO	
	35
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	37
PS12262 - COMUNE DI LETINO/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO	
<i>Provvedimento n. 30471</i>	37

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I808B - GARA CONSIP FM4/ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT - RIDETERMINAZIONE SANZIONE CNS *Provvedimento n. 30469*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTA la propria delibera del 15 febbraio 2007, n. 16472, come modificata dalla delibera del 31 gennaio 2013, n. 24219, e dalla delibera del 31 luglio 2013, n. 24506, con cui è stata adottata la *“Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287”*;

VISTO il proprio provvedimento del 17 aprile 2019, n. 27646 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato un’intesa unica, complessa e articolata, restrittiva della concorrenza e contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di *facility management* (quarta edizione, gara FM4) posta in essere da: C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) in solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.A. in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. in solido con la controllante Manitalidea S.p.A., Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.) e Romeo Gestioni S.p.A., in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A.;

VISTO, in particolare, che, con il predetto provvedimento del 17 aprile 2019, n. 27646, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per riconoscere al C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, ammesso al programma di clemenza, una riduzione della sanzione nella misura del 50% ed è quindi stata irrogata allo stesso una sanzione pari a 39.797.288,10 euro, successivamente rideterminata nella somma di 25.742.812,50 euro con provvedimento del 20 ottobre 2020, n. 28419, in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, del 27 luglio 2020, n. 8762;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 9 maggio 2022, n. 3571, con cui, in accoglimento del ricorso proposto da C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, del 27 luglio 2020, n. 8762, è stato annullato il

Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico del Consorzio CNS;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza del 9 maggio 2022, n. 3571, in cui il Consiglio di Stato non ha condiviso *“l’assunto contenuto nella sentenza impugnata in cui si riconosce l’utilità del contributo alle indagini dell’appellante, ma in modo perentorio se ne nega la decisività. Tale conclusione, mutata dal provvedimento impugnato, quanto meno, necessita di un maggior approfondimento e di un maggior sforzo motivazionale”* e ha precisato che *“anche qualora ad un riesame del contributo istruttorio dell’appellante questo non dovesse comunque essere ritenuto decisivo e tale da escludere la sanzione, la riconosciuta effettività ed utilità del contributo del CNS ben può giustificare comunque un’ulteriore riduzione della sanzione, se non un trattamento meramente simbolico alla stregua dei punti 33 e/o 34 delle “Linee Guida””*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di determinare nuovamente la sanzione da irrogare al C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;

VISTO il proprio provvedimento del 7 giugno 2022, n. 30190, con cui l’Autorità ha avviato un procedimento per la rideterminazione della sanzione nei confronti del C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in contraddittorio con la società e in esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato;

VISTO E CONSIDERATO quanto rilevato da C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa nella memoria del 16 giugno 2022, nell’audizione del 13 luglio 2022 e nella comunicazione dell’8 settembre 2022;

VISTA la lettera del 12 ottobre 2022, con cui è stato comunicato a C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa il termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria;

VISTA la memoria di C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa del 25 ottobre 2022 e la richiesta di audizione finale dinanzi al Collegio;

VISTO il proprio provvedimento del 2 novembre 2022, n. 30365, con cui l’Autorità ha prorogato il termine di conclusione del procedimento al 31 gennaio 2023, per consentire a C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa il pieno esercizio dei diritti di difesa;

VISTA la lettera del 7 novembre 2022, con cui è stato comunicato a C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa l’accoglimento dell’istanza di audizione finale e la fissazione del nuovo termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria al 13 dicembre 2022;

VISTE le dichiarazioni di C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa rilasciate nel corso dell’audizione finale del 13 dicembre 2022;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (di seguito, “CNS”, il “Consorzio” o “la Parte”) è una società cooperativa consortile senza finalità di lucro, attiva nel *facility management* e in diversi altri ambiti merceologici (nello specifico rifiuti, ristorazione, pulizie, trasporto e logistica, energia, servizi museali, servizi di *reception* e guardiania, servizi sanitari). L’attività del Consorzio consiste nell’acquisire appalti e commesse di lavoro, stipulando i relativi contratti con le committenze (pubbliche e private) e garantendo la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali tramite la struttura, le attrezzature e il personale delle consorziate, alle quali affida in esecuzione il

lavoro; inoltre, CNS fornisce supporto alle consorziate per il miglioramento dei livelli di qualità dei servizi e dell'organizzazione aziendale.

CNS non detiene partecipazioni di controllo in altre società.

II. LE PRECEDENTI DECISIONI DELL'AUTORITÀ

2. Con il provvedimento del 17 aprile 2019, n. 27646 (di seguito anche "il Provvedimento"), l'Autorità aveva accertato un'intesa unica, complessa e continuata, contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di *facility management* (quarta edizione, gara FM4) posta in essere da: C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) in solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.A. in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. in solido con la controllante Manitalidea S.p.A., Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.) e Romeo Gestioni S.p.A. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A..

3. La sanzione irrogata a CNS con il Provvedimento era pari a 39.797.288,10 euro.

4. Ai fini della quantificazione della sanzione, erano stati adottati i criteri e le modalità di calcolo di cui alle relative Linee Guida¹. L'Autorità aveva proceduto a quantificare l'importo base della sanzione in 171.618.750,00 euro, partendo dai valori a base d'asta dei lotti interessati dalle offerte presentate da CNS (corrispondenti a complessivi 457.650.000,00 euro) e applicando un coefficiente di gravità pari al 22,5% (fissato in misura uniforme per tutte le Parti del procedimento), in considerazione della natura segreta dell'intesa orizzontale contestata (punti 11 e 12 delle Linee Guida), e un'entry fee del 15% (anch'essa applicata in misura uniforme a tutti i partecipanti all'intesa), in ragione della dimensione delle imprese e della particolare gravità della restrizione alla concorrenza posta in essere (punto 17 delle Linee Guida).

A CNS è stata riconosciuta la circostanza attenuante derivante dall'assunzione di significative misure tese a diffondere la cultura della concorrenza nel settore e, in particolare, l'adozione e l'aggiornamento di un programma di *compliance antitrust*, deliberato dal nuovo *management* di CNS nell'aprile del 2016 (nell'ambito del processo di *self cleaning* intrapreso dal Consorzio a partire dalla metà del 2015) e, dunque, in data antecedente all'avvio del procedimento (cfr. p. 531 Provvedimento).

5. Poiché l'importo della sanzione così determinato era superiore al limite massimo di cui dall'articolo 15, della legge n. 287/90, lo stesso è stato ricondotto al limite edittale del 10% del fatturato totale realizzato dall'impresa a livello mondiale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, ovvero ad una somma pari a 79.594.576,20 euro.

Infine, su tale importo è stato riconosciuto il trattamento premiale del 50% derivante dal programma di clemenza.

6. La sanzione applicata a CNS è stata rideterminata dall'Autorità con provvedimento del 20 ottobre 2020, n. 28419, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, del 27 luglio 2020, n. 8762, che ha imposto un adeguamento dell'importo base tramite la riduzione al 15% della percentuale di

¹ Delibera AGCM 22 ottobre 2014, n.25152 - Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90.

gravità e l'esclusione dal computo dell'*entry fee* e l'applicazione di una ulteriore circostanza attenuante del 15%, così che la sanzione attualmente imposta a CNS è pari a 25.742.812,50 euro.

III. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

7. Con la sentenza del 9 maggio 2022, n. 3571, il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità, nei limiti indicati in motivazione, di determinare nuovamente la sanzione da irrogare a CNS.

8. Con la richiamata sentenza, il Giudice amministrativo ha ritenuto che il Provvedimento dell'Autorità sia carente di motivazione quanto alle ragioni del mancato riconoscimento a CNS, unico *leniency applicant* del procedimento principale, del beneficio della non imposizione della sanzione o, in ogni caso, di un trattamento sanzionatorio meramente simbolico, secondo le previsioni del punto 33 delle Linee Guida sanzioni, in ragione delle specifiche circostanze di carattere eccezionale che distinguono il caso di specie.

9. Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha sottolineato l'importanza di mantenere alti gli incentivi sottesi al Programma di Clemenza, garantendo certezza al riconoscimento del trattamento premiale previsto dalla "*Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 15, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*" (di seguito, la Comunicazione)² per le imprese che prestino collaborazione, consentendo la scoperta e l'accertamento di intese segrete da parte dell'Autorità.

10. In ordine alla carenza motivazionale, il Giudice ha ritenuto, in particolare, che non trovi riscontro negli atti del procedimento il punto di fatto secondo cui, al momento della domanda di clemenza di CNS, l'Autorità disponeva già di informazioni o evidenze sufficienti a provare l'esistenza dell'infrazione, avendole acquisite *aliunde*.

Il Consiglio di Stato ritiene che l'Autorità non abbia indicato in modo puntuale gli elementi già in suo possesso al momento del perfezionamento della domanda di clemenza di CNS, né argomentato sul perché tali elementi debbano giudicarsi "*sufficienti a sostenere sotto il profilo probatorio il provvedimento ed il sottostante accertamento dell'intesa illecita nella sua concreta manifestazione*".

11. Secondo il Giudice, considerata la valorizzazione del contributo di CNS compiuta dallo stesso Provvedimento - che ha definito tale apporto "*un significativo valore aggiunto ai fini della prova dell'intesa*" - si imponeva un maggiore sforzo motivazionale, che specificasse quali ulteriori elementi di prova, già a disposizione dell'Autorità, avrebbero reso comunque possibile accertare l'intesa così come contestata nel Provvedimento, tanto da escludere la decisività del contributo di CNS e, quindi, il riconoscimento dell'immunità dalla sanzione.

12. Ad avviso del Giudice, in ogni caso, è necessaria una valutazione complessiva dell'adeguatezza della sanzione irrogata, in ossequio al principio di proporzionalità.

Pertanto, anche quando, ad esito del riesame del contributo istruttorio fornito da CNS, l'Autorità dovesse concludere per la non decisività dello stesso, il Giudice ritiene che, alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, si giustifichi comunque un'ulteriore riduzione della sanzione – se non un trattamento meramente simbolico – secondo quanto previsto dai punti 33 e 34 delle Linee Guida sanzioni.

Infatti, secondo il Giudice e l'appellante, la nuova quantificazione della sanzione, ridotta in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio alla somma di circa 25 milioni di euro, non può ritenersi adeguata, in quanto non in sintonia con il meccanismo premiale sottostante il Programma di Clemenza, né conforme al principio di proporzionalità, in particolar modo in presenza di un solo

² Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (come modificata dalla delibera n. 24219 del 31 gennaio 2013, pubblicata nel Bollettino n. 11 del 25 marzo 2013 e dalla delibera n. 24506 del 31 luglio 2013, pubblicata nel Bollettino n. 35 del 9 settembre 2013).

collaborante e del tangibile contributo da questi apportato alle indagini. Come anticipato, il Giudice sottolinea l'importanza di preservare l'incentivo per le imprese a collaborare con l'Autorità nella scoperta e nell'accertamento dei cartelli segreti.

IV. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

13. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 9 maggio 2022, n. 3571, il 7 giugno 2022, l'Autorità ha avviato un procedimento per la rideterminazione della sanzione a suo tempo irrogata a CNS con il provvedimento del 17 aprile 2019, n. 27646.

14. Nel provvedimento, CNS ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa. Il Consorzio: *i*) ha trasmesso memorie difensive nelle date del 8 settembre e del 25 ottobre 2022; *ii*) è stato sentito in audizione dagli Uffici il 13 luglio 2022; *iii*) ha sviluppato ulteriori considerazioni difensive e depositato documenti nel corso dell'audizione finale dinanzi al Collegio, tenutasi il 13 dicembre 2022, in accoglimento dell'istanza di CNS.

15. Gli Uffici hanno comunicato il termine di conclusione della fase istruttoria a CNS, in data 12 ottobre 2022. Nella medesima lettera, sono stati forniti gli argomenti di motivazione richiesti dal Giudice ed è stata prospettata un'ulteriore riduzione della sanzione.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

16. CNS, nelle proprie memorie e in audizione, ha affermato che la sanzione comminata dall'Autorità con il Provvedimento non appare determinata in conformità alle regole e ai principi che informano i programmi di clemenza.

La Parte sostiene che l'Autorità non abbia adeguatamente valorizzato il contributo alle indagini fornito da CNS nella propria domanda di *leniency*, giudicandolo non decisivo ai fini dell'accertamento e quindi non meritevole del trattamento premiale massimo dell'immunità dalla sanzione.

17. Al contrario, CNS evidenzia che il proprio contributo, pur fornito in un momento successivo all'avvio dell'istruttoria e allo svolgimento delle ispezioni, è stato determinante ai fini dell'accertamento dell'intesa, come valorizzato dallo stesso Provvedimento dell'Autorità, che ha qualificato gli elementi di prova forniti da CNS come "*i più significativi*" ai fini dell'accertamento. Secondo CNS, inoltre, gli ulteriori elementi a disposizione dell'Autorità al momento del deposito della domanda di clemenza non sarebbero stati sufficienti ad accertare l'intesa in via autonoma. Al contrario, proprio grazie alle dichiarazioni dell'applicant - fornite prima all'Autorità e solo successivamente rese presso gli uffici della Procura - nonché alle prove esogene prodotte (il cd. "bigliettino rosa"), l'Autorità avrebbe potuto accertare l'intesa contestata.

18. CNS non condivide la ricostruzione degli Uffici secondo cui, al contrario, molti elementi di carattere endogeno ed esogeno a disposizione dell'Autorità avrebbero consentito alla stessa di procedere autonomamente all'accertamento istruttorio. In particolare, CNS: *i*) disconosce il valore probatorio della *mail* di Romeo acquisita in ispezione dagli Uffici, che a dire del Consorzio, sarebbe stata qualificata dal Provvedimento solo come uno degli elementi di prova esogena a disposizione; *ii*) sottolinea il dato temporale relativo all'acquisizione delle prove agli atti del fascicolo penale presso la Procura, avvenuta da parte dell'Autorità in un momento successivo al deposito della domanda di clemenza di CNS, come espressamente dichiarato nel corso dell'audizione finale dal Responsabile della *Compliance* di CNS.

19. CNS ha sottolineato, tanto nelle proprie memorie, quanto durante l'audizione finale, l'importanza di mantenere alti gli incentivi delle imprese a collaborare con l'Autorità, che appaiono

minacciati dalla decisione di comminare a CNS una sanzione di importo rilevante, nonostante la solerte collaborazione prestata dal Consorzio.

Nel corso dell'audizione finale, CNS ha evidenziato che il Consorzio è stato il primo *leniency applicant* in un caso di intesa restrittiva mediante condotte di *bid rigging* avviato dall'Autorità e che la collaborazione è stata prestata dal nuovo *management* di CNS, insediatosi in un momento successivo alla presentazione dell'offerta nella gara FM4, offerta che ha deciso di non confermare.

20. Conclusivamente, CNS ritiene che – conformemente a quanto indicato dalla sentenza del Giudice – la quantificazione della sanzione operata nel Provvedimento dell'Autorità sarebbe in ogni caso illegittima per violazione del principio di proporzionalità, ritenendo una sanzione di circa 25 milioni di euro non adeguata al contributo reso da CNS. Il canone della proporzionalità sarebbe parimenti violato, secondo CNS, qualora l'Autorità accogliesse la proposta degli Uffici di una riduzione della sanzione pari al 90% della sanzione iniziale, come prospettato nella comunicazione del termine della fase istruttoria, ovvero imponesse a CNS una sanzione superiore a 5 milioni di euro, laddove commisurata ai profitti del Consorzio.

21. Il Consorzio ha più volte richiamato la sentenza del Consiglio di Stato e la richiesta all'Autorità di compiere una valutazione del complesso degli elementi probatori agli atti, nell'ottica di pervenire, comunque, a un trattamento premiale proporzionato, in considerazione del contributo essenziale reso da CNS.

VI. VALUTAZIONI E RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

22. Nel del presente provvedimento, al fine di pervenire alla rideterminazione della sanzione, occorre considerare la valenza probatoria dei diversi elementi di carattere esogeno ed endogeno sui quali l'Autorità ha fondato la propria valutazione nel procedimento principale I808, nonché svolgere un attento esame delle circostanze peculiari che hanno contraddistinto la posizione di CNS nel medesimo caso.

23. In proposito, si richiama, in primo luogo, la circostanza che, al momento della domanda di clemenza, l'Autorità era già a conoscenza dell'intesa segreta e, infatti, aveva già avviato il procedimento e condotto ispezioni.

Pertanto, l'Autorità disponeva già al momento della domanda di clemenza di elementi di tipo endogeno ed esogeno che le avrebbero consentito di procedere autonomamente all'accertamento dell'intesa illecita e per tale motivo il contributo reso dal Consorzio non è stato ritenuto decisivo ai fini della prova dell'intesa.

24. Al momento della presentazione della domanda di clemenza da parte di CNS, infatti, l'Autorità disponeva già di un ricco e articolato insieme di evidenze, consistenti, in particolare, in:

i) un quadro endogeno fortemente indicativo dell'esistenza dell'intesa (un articolato sistema di offerte a scacchiera, in assenza di un plausibile controfattuale, escluso tramite il raffronto della procedura FM4 con le precedenti edizioni della gara);

ii) elementi di carattere esogeno, raccolti nel corso delle prime ispezioni, di fondamentale rilievo probatorio. In particolare, una *mail* della società Romeo che attestava l'esistenza di contatti diretti e rilevanti tra concorrenti, nello specifico, una riunione tra concorrenti nel periodo immediatamente precedente il termine per la presentazione delle offerte e la condivisione con i concorrenti di offerte economiche "consigliabili" - elaborate da Romeo - da presentare nella gara, offerte di seguito riscontrate dall'Autorità, che in larga misura sono risultate coincidenti con quelle realmente presentate dalle imprese in sede di procedura.

25. Tale quadro probatorio era corroborato dalla conoscenza del parallelo procedimento penale instauratosi presso la Procura di Roma, dal quale l'Autorità ha autonomamente attinto ulteriori

evidenze dei contatti tra le imprese concorrenti e dell'intento spartitorio, non limitate alle dichiarazioni rese dallo stesso CNS agli Uffici della Procura.

26. Quanto alla contestazione di CNS, relativa al momento dell'acquisizione da parte dell'Autorità delle intercettazioni e dei documenti agli atti della Procura di Roma, si è già evidenziato che l'Autorità era a conoscenza dell'esistenza dell'indagine penale sin dall'avvio del procedimento e avrebbe in ogni caso richiesto i relativi atti. Ciò rende indifferente il momento dell'acquisizione di tali prove, poiché comunque indipendente dalla domanda di clemenza presentata da CNS. Inoltre, come detto, sono stati acquisiti presso la Procura documenti e intercettazioni che non si esauriscono con le dichiarazioni rese dal *leniency applicant*.

27. La rilevanza degli elementi già in possesso dell'Autorità, nonché la natura stessa degli elementi di prova forniti da CNS, non consentono di qualificare il contributo offerto dal Consorzio come decisivo ai fini dell'accertamento e, per tale motivo, le prove fornite dal *leniency applicant* risultano inidonee al riconoscimento dell'immunità totale dalla sanzione e richiedono di ricondurre il contributo alle indagini prestate da CNS nell'alveo del "rafforzamento" dell'impianto probatorio già esistente. Si conferma che tale contributo, il cui principale elemento è da individuarsi nel cosiddetto "bigliettino rosa", che indica i nominativi di alcuni dei *cartelist*, manoscritto da un dirigente del vecchio *management* di CNS e raccolto dal nuovo *management* del Consorzio, è stato ritenuto dall'Autorità di assoluto rilievo, sebbene in sé non decisivo ai fini dell'accertamento dell'intesa.

28. Tanto premesso, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato e tenuto conto di quanto richiesto dalla Parte, si ritiene che l'apprezzamento del contributo di CNS e la rideterminazione della sanzione richiesta dal Giudice nel rispetto dell'invocato principio di proporzionalità debbano fondarsi sulla valorizzazione delle circostanze eccezionali che anche il Consiglio di Stato rinviene nel caso di specie, con particolare riguardo alle vicende societarie che hanno interessato CNS durante l'espletamento della gara FM4, oggetto del procedimento principale e del comportamento assunto dal nuovo *management* della società, già prima dell'avvio dell'istruttoria da parte dell'Autorità.

29. In particolare, le considerazioni espresse dal Giudice suggeriscono un'applicazione del programma di clemenza che si discosta dal trattamento premiale massimo di regola giudicato congruo per le imprese che non forniscano un contributo alle indagini decisivo per l'accertamento dell'infrazione.

Il tenore della sentenza, infatti, induce a ritenere che la proporzionalità della sanzione comminata a CNS possa essere trovata nella concessione di un trattamento premiale eccezionale, che preveda una riduzione della sanzione base superiore al 50%.

30. In quest'ottica, al fine della loro piena valorizzazione nella fase di rideterminazione della sanzione, meritano di essere richiamate le circostanze eccezionali che hanno caratterizzato la posizione del CNS, che, come sopra chiarito, principalmente traggono origine dal totale rinnovo della gestione del Consorzio, avvenuta nel corso dello svolgimento della procedura FM4. Rileva considerare, infatti, che le vicende societarie che avevano interessato CNS nei mesi precedenti l'avvio dell'istruttoria e durante l'espletamento della gara FM4, sono indicative di una concreta volontà del Consorzio di discostarsi dalla gestione del precedente *management*, responsabile delle scelte che avevano condotto all'accertamento nei confronti di CNS di condotte concertative assunte nell'ambito di una diversa e precedente gara pubblica (caso I785 - gara Consip servizi di pulizia nelle scuole).

31. Vanno lette in questo senso le seguenti circostanze fattuali, che hanno caratterizzato la posizione del Consorzio nel procedimento I808 e la rendono del tutto eccezionale:

i) il fatto che CNS avesse avviato un'operazione di *self cleaning* in prossimità della chiusura del procedimento I785 – gara Consip servizi di pulizia nelle scuole e prima dell'avvio del procedimento I808, rinnovando integralmente il *management* del Consorzio e procedendo alla nomina di un nuovo responsabile *Compliance*;

ii) il fatto che il nuovo *management* si sia insediato durante il periodo di svolgimento della procedura FM4 (16 luglio 2015) e abbia assunto iniziative in discontinuità totale dai responsabili precedentemente in carica, indicative di una chiara presa di distanza dalle condotte adottate dalla passata gestione, anche con riferimento alla gara;

iii) in particolare, il fatto che il nuovo *management* non abbia proceduto alla conferma delle offerte presentate dal vecchio *management* nella gara FM4, a fronte di sospetti sul corretto svolgimento della stessa e sulla liceità delle condotte assunte dai precedenti dirigenti di CNS (29 marzo 2016, Dichiarazione di CNS a Consip di non conferma delle offerte della propria ATI; 14 aprile 2016, presa d'atto ufficiale di Consip);

iv) la tempestiva attivazione del nuovo *management*, a seguito dell'avvio del procedimento I808, al fine di comprendere i comportamenti assunti dalla precedente gestione e la ricerca di elementi probatori sulle vicende spartitorie oggetto di istruttoria (v. "bigliettino rosa"), ignote alla nuova gestione fino al momento della notifica del provvedimento di avvio da parte dell'Autorità³;

v) infine, l'immediato deposito della domanda di clemenza non appena avuta certezza del cartello.

32. Tali elementi assumono particolare valore nell'indicare il concreto intento del nuovo *management* di CNS di agire in piena conformità alla normativa *antitrust*, intento manifestatosi già in un momento anteriore al deposito della domanda di clemenza, seppure non sfociato in una denuncia dell'intesa oggetto del procedimento.

In quest'ottica, vale osservare che il nuovo *management* ha assunto consapevolezza del disegno collusivo soltanto con l'avvio del procedimento da parte dell'Autorità.

Di conseguenza, la scelta del nuovo *management*, completamente rinnovato nel corso della procedura oggetto del procedimento I808, di presentare la domanda di trattamento favorevole non appena avuta notizia dell'intesa restrittiva e raccolto prove della partecipazione di CNS al cartello, può ritenersi il comportamento a disposizione della nuova gestione di CNS più prossimo alla denuncia dell'esistenza stessa del cartello.

33. Tutto ciò premesso, date le circostanze distintive ed eccezionali del caso di specie, in linea con quanto rilevato dallo stesso Consiglio di Stato e alla luce delle considerazioni svolte dalla Parte nel corso dell'audizione finale, l'Autorità ritiene proporzionata e ragionevole l'applicazione a CNS di un trattamento premiale di carattere straordinario, corrispondente a una riduzione della sanzione pari al 99% di 51.485.625,00 euro (cinquantunomilioniquattrocentotantacinquemilaseicentoventicinque euro)⁴.

Tale scelta appare idonea a salvaguardare l'equilibrio del sistema di incentivi sotteso all'istituto della clemenza, non potendo favorire futuri comportamenti opportunistici delle imprese, proprio a ragione

³ In tal senso vengono in evidenza le affermazioni di CNS agli atti del procedimento I808 (cfr. punto 148 del Provvedimento), in ordine alla mancata conoscenza/comprendimento della strategia di gara adottata dalla precedente gestione, fino al momento dell'avvio del procedimento da parte dell'Autorità. Il nuovo *management* della società ha dichiarato, infatti, di aver compreso l'anomalia delle offerte presentate dalla precedente gestione solo in seguito all'avvio del procedimento, non avendo trovato, al contrario, al momento del proprio insediamento in azienda, corrispondenza fra l'offerta depositata agli atti della gara FM4 e i documenti interni aziendali. Tali affermazioni sono state riscontrate dall'Autorità, dal momento che le offerte presentate nella gara non sono state trovate durante gli accertamenti ispettivi presso CNS.

⁴ Tale importo consegue dalla rideterminazione della sanzione originariamente irrogata a CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, così come ricalcolata applicando un coefficiente di gravità del 15%, eliminando l'entry fee del 15% dall'importo base e applicando allo stesso una circostanza attenuante del 25% (una riduzione più elevata rispetto a quella già accordata nel provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019).

dell'eccezionalità delle circostanze che connotano la posizione di CNS nel caso di specie e che giustificano un trattamento premiale parimenti eccezionale. Al contrario, tale scelta appare proporzionata alla natura straordinaria della posizione di CNS e idonea a preservare l'incentivo delle imprese a prestare all'Autorità una solerte collaborazione al fine della scoperta e dell'accertamento di cartelli segreti.

34. In conclusione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato e in linea con quanto richiesto dal Consorzio, si ritiene di procedere a rideterminare la sanzione nell'importo di 514.856,00 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato, a rideterminare la sanzione da irrogare a C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa per la violazione accertata nell'importo di 514.856,00 € (cinquecentoquattordicimilaottocentocinquantasei euro);

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare a C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 27646 del 17 aprile 2019, è quantificata nella misura di 514.856,00 € (cinquecentoquattordicimilaottocentocinquantasei euro);

La sanzione amministrativa pecuniaria deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il pagamento può essere effettuato, per gli operatori aventi sede legale all'estero, tramite bonifico (in euro), a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del Provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

I862 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VITTO E SOPRAVVITTO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI*Provvedimento n. 30470*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento del 2 novembre 2022, n. 30366, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Ditta Domenico Ventura S.r.l., SAEP S.p.A., Rag. Pietro Guarnieri e Figli S.r.l., Pastore S.r.l. e Impresa D'Agostino S.r.l. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative;

DELIBERA

- a) di sostituire la dott.ssa Elisabetta Maria Lanza con la dott.ssa Valentina Depau come responsabile del procedimento;
- b) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione cartelli, *leniency*, *whistleblowing* del Dipartimento per la Concorrenza 1 di questa Autorità, dai legali rappresentanti delle parti o da persone da esse delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12476B - MARBLES/IRIDEOS - AGSM AIM OMESSA RISPOSTA A RFI

Provvedimento n. 30466

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 16-*bis*, comma 1, della legge n. 287/90, a norma del quale, ai fini dell'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della medesima legge, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili;

VISTO, inoltre, l'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, a norma del quale i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo;

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, a norma del quale può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente alle imprese e associazioni di imprese che, dolosamente o per colpa, in risposta ad una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la richiesta di informazioni inviata in data 20 settembre 2022 alla società AGSM AIM S.p.A.;

VISTA la lettera di sollecito a fornire le informazioni richieste, inviata in data 4 ottobre 2022 alla società AGSM AIM S.p.A.;

VISTA la propria delibera del 2 novembre 2022 con la quale è stata contestata alla società AGSM AIM S.p.A. la violazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, per non aver fornito le informazioni richieste ed è stato avviato il procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, e all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, nei confronti della medesima AGSM AIM S.p.A.;

VISTA la memoria della società AGSM AIM S.p.A. pervenuta in data 7 dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso del medesimo procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

I. LA PARTE

1. AGSM AIM S.p.A. (AGSM AIM) è nata dalla fusione per incorporazione di AIM Vicenza S.p.A. in AGSM Verona S.p.A., con effetti dal 1° gennaio 2021¹. Il capitale sociale è posseduto per il 61,2% dal Comune di Verona e per il 38,8% dal Comune di Vicenza.

AGSM AIM è al vertice di un gruppo che opera in diversi settori, principalmente in quelli dell'energia elettrica, gas, teleriscaldamento, rifiuti e telecomunicazioni. AGSM AIM controlla numerose società tra cui AGSM AIM Smart Solutions S.r.l. (AGSM AIM Smart Solutions) il cui oggetto sociale comprende l'attività di progettazione e l'esercizio di servizi ad alto contenuto tecnologico a favore della pubblica amministrazione e della clientela privata².

Nel 2021 AGSM AIM ha realizzato un fatturato di 301,6 milioni di euro, un margine operativo lordo di 69,6 milioni di euro e un utile di 49,9 milioni di euro; il patrimonio netto ammontava a 595,4 milioni di euro³. Nel medesimo anno, il fatturato consolidato di AGSM AIM è stato pari a 1,9 miliardi di euro, il margine operativo lordo (del gruppo) a 175,7 milioni di euro e l'utile consolidato a 53,7 milioni di euro; il patrimonio netto (del gruppo) ammontava a 645,5 milioni di euro.

II. I FATTI

2. Nell'ambito della valutazione dell'operazione di concentrazione C12476 – *MARBLES/IRIDEOS*, veniva inviata a AGSM AIM, in data 20 settembre 2022, una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 16-*bis* della legge n. 287/1990. In tale richiesta si indicava quale termine entro cui fornire le informazioni il 3 ottobre 2022 e si richiamavano le disposizioni di cui agli articoli 16-*bis*, comma 2, e 14, comma 5, della legge n. 287/1990, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata risposta e risposta non veritiera.

3. La richiesta di informazioni in questione risultava regolarmente recapitata all'indirizzo PEC di AGSM AIM⁴.

4. In data 4 ottobre 2022, veniva inviata a AGSM AIM una lettera di sollecito a fornire le informazioni richieste. In tale sollecito si rilevava che non risultava pervenuta la risposta alla richiesta di informazioni, né alcuna altra comunicazione in merito alla medesima e si fissava, pertanto, all'8 ottobre 2022 il nuovo termine per fornire le informazioni richieste, richiamando le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, e all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata risposta e risposta non veritiera.

5. Il sollecito in questione risultava regolarmente recapitato all'indirizzo PEC di AGSM AIM⁵.

6. Alla data dell'8 ottobre 2022 non risultava pervenuto alcun riscontro da parte di AGSM AIM né alla richiesta di informazioni del 20 settembre 2022, né alla lettera di sollecito del 4 ottobre 2022.

7. Nemmeno alla data di notifica dell'avvio del procedimento, avvenuta l'8 novembre 2022, risultava pervenuto alcun riscontro.

¹ Si veda C12316 – *AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA/AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA*.

² Si veda nota difensiva di AGSM AIM trasmessa in data 7 dicembre 2022.

AGSM AIM Smart Solutions presidia la *business unit* denominata "Smart" nelle cui aree di competenza rientrano l'illuminazione pubblica, le telecomunicazioni, la gestione dei parcheggi, le aree di sosta delle città di Verona e Vicenza nonché le soluzioni di efficienza energetica per gli edifici (si veda Bilancio consolidato di AGSM AIM al 31 dicembre 2021).

³ Si veda Bilancio separato della capogruppo relativo al 2021.

⁴ Si veda rapporto di consegna relativo alla richiesta di informazioni inviata a AGSM AIM (prot. n. 71063 del 20 settembre 2022).

⁵ Si veda rapporto di consegna relativo alla lettera di sollecito inviata a AGSM AIM (prot. n. 74836 del 4 ottobre 2022).

8. Soltanto in data 16 novembre 2022 AGSM AIM ha trasmesso la risposta alla richiesta di informazioni. In tale occasione AGSM AIM ha spiegato che il più ampio arco temporale impiegato per fornire le informazioni richieste era dovuto alla necessità di istruire la risposta presso le competenti direzioni aziendali, nonché alla concomitanza di “*attività urgenti*” che avevano coinvolto le strutture aziendali.

9. Per quanto concerne l’iter di valutazione dell’operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS, alla quale faceva riferimento la richiesta di informazioni, in data 18 ottobre 2022, l’Autorità ha richiesto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il parere obbligatorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, trasmettendo il relativo schema di provvedimento. Il parere dell’AGCOM è pervenuto in data 17 novembre 2022.

10. In data 22 novembre 2022 l’Autorità ha adottato il provvedimento finale deliberando di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990⁶.

III. LA POSIZIONE DI AGSM AIM

11. AGSM AIM ha illustrato la propria posizione in merito al procedimento in una nota difensiva pervenuta in data 7 dicembre 2022. Le ragioni del più ampio arco temporale impiegato per fornire le informazioni richieste erano state altresì anticipate nella risposta trasmessa in data 16 novembre 2022.

12. Nel dettaglio, AGSM AIM ritiene che non sussistano i presupposti per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in quanto essa ha risposto alla richiesta di informazioni “*seppure con tempi differiti*”. In particolare, la richiesta di informazioni e il sollecito sono stati “*prontamente presi in carico e gestiti*” coinvolgendo le competenti direzioni aziendali di AGSM AIM e della controllata AGSM AIM Smart Solutions. Tuttavia, le attività necessarie alla definizione della risposta e la “*contestualità di diverse attività urgenti in carico agli uffici*” hanno comportato un differimento dei tempi rispetto ai termini indicati nella richiesta di informazioni e nel sollecito.

13. AGSM AIM ha altresì affermato che il termine per fornire le informazioni richieste, fissato da ultimo all’8 ottobre 2022, non appariva “*perentorio di conseguenti sanzioni*”. In particolare, AGSM AIM ha inteso che potessero essere irrogate sanzioni in caso di mancata risposta e in caso di informazioni non veritiere.

14. AGSM AIM chiede, pertanto, che vengano accolte “*utilmente*” le informazioni contenute nella risposta trasmessa in data 16 novembre 2022 e che non le venga irrogata alcuna sanzione, con conseguente archiviazione del procedimento.

IV. VALUTAZIONI

15. L’articolo 16-*bis* della legge n. 287/1990, rubricato “*Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese*”, è stato introdotto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, ed è entrato in vigore in data 27 agosto 2022. Esso ha introdotto, quale nuovo potere a disposizione dell’Autorità per la valutazione delle operazioni di concentrazione, la possibilità di inviare richieste di informazioni assistite da sanzione in caso di mancata risposta, richieste che possono essere inviate in qualunque momento e, dunque, anche prima dell’avvio dell’eventuale istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

16. In particolare, l’articolo 16-*bis*, comma 1, della legge n. 287/1990, dispone che, ai fini dell’esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III

⁶ Si veda provvedimento n. 30382 del 22 novembre 2022 in *Bollettino* n. 44/2022.

della medesima legge, l'Autorità può, in qualunque momento, richiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili.

17. La richiesta di informazioni inviata a AGSM AIM, in data 20 settembre 2022, e il successivo sollecito, inviato in data 4 ottobre 2022, rientrano pienamente in tale previsione: in particolare, la richiesta di informazioni era finalizzata ad acquisire elementi utili a valutare se, in relazione all'operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS, ricorrevano i presupposti per l'avvio di un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

18. Inoltre, l'articolo 16-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, dispone che i soggetti destinatari di richieste di informazioni finalizzate all'acquisizione di elementi utili alla valutazione di un'operazione di concentrazione sono sottoposti a sanzioni amministrative pecuniarie *“se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo”*. Il medesimo articolo 16-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, dispone che l'Autorità riconosca ai soggetti destinatari delle richieste di informazioni in questione *“un congruo periodo di tempo”* per rispondere.

19. Ne consegue che l'indicazione di un termine costituisce un elemento essenziale della richiesta di informazioni. Ciò è, inoltre, confermato dal tenore letterale dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, al quale, del resto, esplicitamente rinvia lo stesso articolo 16-bis, comma 2, della legge n. 287/1990 con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie: in particolare, il suddetto articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, prevede espressamente che l'Autorità possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato (tra l'altro) nel caso in cui i soggetti destinatari di richieste di informazioni *“forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito”* (lettera d), sottolineatura aggiunta).

20. Orbene, sia la richiesta di informazioni, inviata in data 20 settembre 2022, che il sollecito, inviato in data 4 ottobre 2022, indicavano un congruo termine per fornire le informazioni richieste, fissato, rispettivamente, al 3 e all'8 ottobre 2022. Inoltre, sia la richiesta di informazioni che il sollecito evidenziavano che AGSM AIM avrebbe potuto essere sottoposta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

21. Pertanto, AGSM AIM era stata resa edotta dell'obbligo di rispondere alla richiesta di informazioni nel termine indicato.

22. Inoltre, nel termine concesso per rispondere alla richiesta di informazioni, peraltro prorogato con la lettera di sollecito, AGSM AIM non ha fornito alcun tipo di riscontro alle comunicazioni dell'Autorità pur avendole correttamente ricevute e *“prontamente pres[e] in carico e gestit[e]”*, secondo quanto dalla stessa affermato nella propria memoria.

23. Pertanto, risulta accertato che AGSM AIM non ha risposto, né nel termine indicato, né nel termine successivamente assegnato con sollecito, alla richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 16-bis della legge n. 287/90.

24. A tale riguardo, va altresì considerato che AGSM AIM non ha in alcun modo messo in discussione il contenuto della richiesta di informazioni, né, tanto meno, la congruità del termine indicato per la risposta. Infatti, come evidenziato, la società non ha instaurato alcun confronto con l'Autorità nel periodo di tempo intercorso tra la richiesta di informazioni e il termine inizialmente indicato per la risposta, e neanche entro il termine ulteriormente fissato con la lettera di sollecito. Nemmeno la nota difensiva trasmessa nel corso del procedimento presenta alcuna considerazione in ordine al contenuto della richiesta di informazioni e alla congruità del termine concesso per la risposta.

25. La risposta alla richiesta di informazioni è stata trasmessa da AGSM AIM soltanto in data 16 novembre 2022 e, dunque, successivamente alla notifica dell'avvio del procedimento, avvenuta in

data 8 novembre 2022. Le circostanze ivi evidenziate da AGSM AIM, relative alla mera necessità di istruire la risposta presso le competenti direzioni aziendali e alla concomitanza di attività urgenti a carico delle strutture aziendali, non appaiono, dunque, idonee a giustificare l'omessa risposta nel termine concesso (e prolungato con sollecito), in quanto si tratta, all'evidenza, di circostanze del tutto fisiologiche per qualsivoglia realtà aziendale.

26. Sotto tale aspetto, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1% del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente se "*dolosamente o colposamente*" i soggetti pongono in essere le condotte attive o omissive ivi elencate. Analogamente, l'articolo 3 della legge n. 689/1981, dispone che delle violazioni per le quali è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno risponde delle proprie azioni (o omissioni) dolose o colpose.

27. Nel caso di specie, le evidenze agli atti e le stesse argomentazioni della parte in merito all'omessa risposta nel termine indicato fanno emergere che il comportamento omissivo di AGSM AIM è da considerarsi di natura colposa.

28. In conclusione, risulta accertato che AGSM AIM non ha risposto alla richiesta di informazioni nel termine indicato senza giustificato motivo e, pertanto, la sua condotta è da ritenersi omissiva e di natura colposa.

29. Da quanto esposto, ricorrono, dunque, i presupposti per l'irrogazione ad AGSM AIM di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16-*bis* e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

V. LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

30. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1% del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente ai soggetti che, dolosamente o per colpa, in risposta ad una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito.

31. L'art. 31 della legge n. 287/90 dispone, inoltre, che per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della medesima legge si osservano, nei limiti di quanto applicabile, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

32. Nel dettaglio, l'art. 11 della legge n. 689/81 dispone che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si deve aver riguardo (i) alla gravità della violazione, (ii) all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, (iii) alla personalità del medesimo agente e (iv) alle sue condizioni economiche.

34. Con riguardo agli elementi da considerare ai fini della definizione della sanzione amministrativa pecuniaria si osserva quanto segue:

i. la mancata risposta, nel termine indicato, alla richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 16-*bis* della legge n. 287/1990, costituisce un'omissione grave in quanto idonea a influire negativamente sull'effettiva attuazione di un potere riconosciuto dell'Autorità per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge; la gravità della condotta omissiva di AGSM AIM appare comunque temperata dalla circostanza per cui la stessa è imputabile a mera negligenza. Inoltre, al riguardo, occorre altresì considerare che la società ha trasmesso una risposta alla richiesta di informazioni, sebbene ben oltre il termine indicato;

ii. la trasmissione della risposta di AGSM AIM, successivamente alla notifica dell'avvio del procedimento, non ha determinato alcuna eliminazione o attenuazione delle conseguenze della

violazione sanzionabile, in quanto la risposta è pervenuta in una fase successiva a quelle di raccolta e di valutazione degli elementi informativi utili alla valutazione dell'operazione di concentrazione *C12476 MARBLES/IRIDEOS*. Nello specifico la risposta di AGSM AIM è pervenuta successivamente alla definizione dello schema di provvedimento che tiene conto di tutti gli elementi informativi, ad eccezione del parere dell'AGCOM;

iii. nella generale condotta di AGSM AIM non emergono ulteriori elementi rilevanti ai fini della definizione della sanzione, rispetto alla già evidenziata natura colposa del comportamento omissivo sanzionabile;

iv. dal bilancio separato della capogruppo relativo al 2021 risulta che in tale esercizio AGSM AIM ha realizzato un fatturato totale di 301,6 milioni di euro e un fatturato consolidato pari a 1,9 miliardi di euro ed è, inoltre, risultata in utile sia a livello societario, per un importo pari a 49,9 milioni di euro, che di gruppo, per un importo pari a 53,7 milioni di euro. Il patrimonio netto è stato pari a 595,4 milioni di euro; tale dato sale a 645,5 se si considera il gruppo di imprese controllato da AGSM AIM. Infine, il margine operativo lordo è stato pari a 175,7 milioni di euro a livello societario e a 69,6 milioni di euro a livello di gruppo.

35. Dall'insieme degli elementi soprariportati, si ritiene che, nel caso di specie, la somma di 30.000,00 euro, pari a circa lo 0,01% del fatturato, costituisca una sanzione proporzionata rispetto al comportamento omissivo colposo di AGSM AIM.

36. Si evidenzia inoltre che detta somma risulta di gran lunga inferiore alla sanzione massima irrogabile, pari a 3.016.176,00 di euro (1% del fatturato totale realizzato da AGSM AIM nell'esercizio 2021, pari a 301.617.578,00 euro).

CONSIDERATO che in caso di omessa risposta colposa alla richiesta di informazioni, l'Autorità può infliggere, ai sensi dell'articolo 16 *bis*, comma 2, e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato totale realizzato dallo stesso a livello mondiale durante l'esercizio precedente;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti, sussistenti nell'omessa risposta di natura colposa della società AGSM AIM S.p.A. i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di 30.000,00 euro a carico della stessa, in base al combinato disposto dell'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

a) che la condotta posta in essere dalla società AGSM AIM S.p.A., consistente nell'omessa risposta nel termine alla richiesta di informazioni, costituisce una violazione dell'art. 16 *bis* della legge n. 287/1990 e dell'art. 14, comma 5, della legge n. 287/1990;

b) di irrogare alla società AGSM AIM S.p.A., quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata, la somma di 30.000,00 € (trentamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all’Autorità, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell’articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12476C - MARBLES/IRIDEOS - STACK EMEA OMESSA RISPOSTA A RFI

Provvedimento n. 30467

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 16-*bis*, comma 1, della legge n. 287/90, a norma del quale, ai fini dell'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della medesima legge, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili;

VISTO, inoltre, l'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, a norma del quale i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo;

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, a norma del quale può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente alle imprese e associazioni di imprese che, dolosamente o per colpa, in risposta ad una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la richiesta di informazioni inviata in data 20 settembre 2022 alla società Stack EMEA – Italy S.r.l.;

VISTA la lettera di sollecito a fornire le informazioni richieste, inviata in data 4 ottobre 2022 alla società Stack EMEA – Italy S.r.l.;

VISTA la propria delibera del 2 novembre 2022 con la quale è stata contestata alla società Stack EMEA – Italy S.r.l. la violazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, per non aver fornito le informazioni richieste ed è stato avviato il procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, e all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, nei confronti della medesima Stack EMEA – Italy S.r.l.;

VISTA la memoria della società Stack EMEA – Italy S.r.l. pervenuta in data 1° dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso del medesimo procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

I. LA PARTE

1. Stack EMEA – Italy S.r.l. (Stack EMEA Italy), già denominata Supernap Italia S.p.A., è parte del gruppo internazionale Stack Infrastructure. Questo offre soluzioni di *data center* e connettività a livello globale.

Nel 2020 Stack EMEA Italy aveva realizzato un fatturato di 17,1 milioni di euro, un margine operativo lordo di 5,7 milioni di euro e una perdita d'esercizio di 3,6 milioni di euro; il patrimonio

netto ammontava a 48,4 milioni di euro¹. La perdita d'esercizio era imputabile al fatto che la società si trovava in una fase preliminare rispetto al pieno sviluppo del proprio *business* e aveva investito ingenti risorse per consolidare la propria attività². Nell'esercizio in questione i ricavi dell'area caratteristica (ricavi delle vendite e delle prestazioni) erano cresciuti del 55% rispetto all'esercizio precedente (16,6 milioni di euro rispetto ai 10,7 milioni di euro del 2019); inoltre, erano stati conclusi importanti accordi commerciali pluriennali con controparti di rilievo mondiale, con conseguente significativo miglioramento delle prospettive economico-finanziarie, ed era continuata l'acquisizione di clienti nel mercato italiano³.

Nel 2021 Stack EMEA Italy ha realizzato un fatturato 29,4 milioni di euro (29.406.763,00 euro), un margine operativo lordo di 12 milioni di euro e una perdita d'esercizio di 4,8 milioni di euro; il patrimonio netto è stato pari a 19,1 milioni di euro⁴. La perdita d'esercizio è imputabile al fatto che la società si trova in una fase di investimento, finanziato prevalentemente con debito, per costruire e completare le proprie strutture⁵. Nell'esercizio in questione i ricavi dell'area caratteristica sono cresciuti del 65% rispetto all'esercizio precedente (27,4 milioni di euro rispetto ai 16,6 milioni di euro del 2020)⁶. Inoltre, sono stati conclusi importanti accordi commerciali pluriennali con primarie controparti attive nel settore dell'*Information Technology*⁷. La solidità finanziaria della società è stata valutata positivamente, in particolare, in occasione di una delibera dell'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, di distribuzione di una riserva per 79,3 milioni di euro⁸.

II. I FATTI

2. Nell'ambito della valutazione dell'operazione di concentrazione C12476 – *MARBLES/IRIDEOS*, veniva inviata a Stack EMEA Italy, in data 20 settembre 2022, una richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 16-*bis* della legge n. 287/1990. In tale richiesta si indicava quale termine per fornire le informazioni richieste il 3 ottobre 2022 e si richiamavano le disposizioni di cui agli articoli 16-*bis*, comma 2, e 14, comma 5, della legge n. 287/1990, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata risposta e risposta non veritiera.

3. La richiesta di informazioni in questione risultava regolarmente recapitata all'indirizzo PEC, corrispondente al domicilio digitale, di Stack EMEA Italy⁹.

4. In data 4 ottobre 2022, veniva inviata a Stack EMEA Italy una lettera di sollecito a fornire le informazioni richieste. In tale sollecito si rilevava che non risultava pervenuta la risposta alla richiesta di informazioni né alcuna altra comunicazione in merito alla medesima e si fissava,

¹ Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2020.

² Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2020, in particolare Nota Integrativa, paragrafo "*Cenni sulla gestione e fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio*".

³ Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2020, in particolare Nota Integrativa, paragrafo "*Considerazioni sulla continuità aziendale*".

⁴ Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2021.

⁵ Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2021, in particolare Nota Integrativa, paragrafo "*Cenni sulla gestione e fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio*".

⁶ Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2021, in particolare Nota Integrativa, paragrafo "*Considerazioni sulla continuità aziendale*".

⁷ Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2021, in particolare Nota Integrativa, paragrafo "*Cenni sulla gestione e fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio*".

⁸ Si veda Bilancio d'esercizio relativo al 2021, in particolare Nota Integrativa, paragrafo "*Cenni sulla gestione e fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio*".

⁹ Si veda rapporto di consegna relativo alla richiesta di informazioni inviata a Stack EMEA Italy (prot. n. 71070 del 20 settembre 2022).

pertanto, all'8 ottobre 2022 il nuovo termine per fornire le informazioni richieste, richiamando le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, e all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata risposta e risposta non veritiera.

5. Il sollecito in questione risultava regolarmente recapitato all'indirizzo PEC, corrispondente al domicilio digitale, di Stack EMEA Italy¹⁰.

6. Alla data dell'8 ottobre 2022 non risultava pervenuto alcun riscontro da parte di Stack EMEA Italy né alla richiesta di informazioni del 20 settembre 2022, né alla lettera di sollecito del 4 ottobre 2022.

7. Nemmeno alla data di notifica dell'avvio del procedimento, avvenuta l'8 novembre 2022, risultava pervenuto alcun riscontro.

8. Soltanto in data 1° dicembre 2022 Stack EMEA Italy ha trasmesso una memoria difensiva nella quale ha illustrato le circostanze sottese all'omessa risposta nei termini indicati. Stack EMEA Italy ha allegato a detta memoria la risposta alla richiesta di informazioni.

9. Per quanto concerne l'iter di valutazione dell'operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS, alla quale faceva riferimento la richiesta di informazioni, in data 18 ottobre 2022, l'Autorità ha richiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, trasmettendo il relativo schema di provvedimento. Il parere dell'AGCOM è pervenuto in data 17 novembre 2022.

10. In data 22 novembre 2022 l'Autorità ha adottato il provvedimento finale deliberando di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990¹¹.

III. LA POSIZIONE DI STACK EMEA ITALY

11. Nella memoria difensiva inviata in data 1° dicembre 2022, Stack EMEA Italy ha spiegato che, recentemente, anche a seguito della variazione della denominazione, essa ha attivato due distinti indirizzi PEC, quello indicato quale domicilio digitale presso il Registro delle Imprese e un indirizzo ulteriore. I presidi aziendali adottati per il regolare controllo delle comunicazioni ricevute non sono stati, tuttavia, identici per i suddetti indirizzi PEC; in particolare, per l'indirizzo PEC indicato quale domicilio digitale non è stato previsto *[omissis]**. Ciò ha comportato che l'organo amministrativo di Stack EMEA Italy è venuto a conoscenza della richiesta di informazioni solo in data 28 novembre 2022, a seguito di un avviso, per via telefonica, da parte della competente Direzione dell'Autorità, circa il procedimento in corso.

12. Stack EMEA Italy ha affermato che *“ha inteso in passato – e intende in futuro – assicurare la più ampia collaborazione e cooperazione”* con l'Autorità. La società ha, pertanto, allegato alla memoria difensiva la risposta alla richiesta di informazioni.

13. In considerazione delle spiegazioni fornite, Stack EMEA Italy ha chiesto all'Autorità di chiudere il procedimento senza irrogazione di alcuna sanzione. In subordine, laddove l'Autorità dovesse ritenere di irrogare una sanzione, Stack EMEA Italy ha chiesto che venissero tenuti in debita considerazione (i) l'assenza di qualsiasi intento di non cooperare con l'Autorità essendo, anzi, interesse della società fornire elementi informativi utili alla valutazione di una concentrazione che

¹⁰ Si veda rapporto di consegna relativo alla lettera di sollecito inviata a Stack EMEA Italy (prot. n. 74829 del 4 ottobre 2022).

¹¹ Si veda provvedimento n. 30382 del 22 novembre 2022 in *Bollettino* n. 44/2022.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

coinvolga possibili concorrenti, *(ii)* il ravvedimento della società, nonché *(iii)* della tenuità del fatto e delle sue conseguenze.

IV. VALUTAZIONI

14. L'articolo 16-*bis* della legge n. 287/1990, rubricato “*Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese*”, è stato introdotto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 ed è entrato in vigore in data 27 agosto 2022. Esso ha introdotto, quale nuovo potere a disposizione dell'Autorità per la valutazione delle operazioni di concentrazione, la possibilità di inviare richieste di informazioni assistite da sanzione in caso di mancata risposta, in qualunque momento e, dunque, anche prima dell'avvio dell'eventuale istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

15. In particolare, l'articolo 16-*bis*, comma 1, della legge n. 287/1990, dispone che, ai fini dell'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della medesima legge, l'Autorità può, in qualunque momento, richiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili.

16. La richiesta di informazioni inviata a Stack EMEA Italy in data 20 settembre 2022 e il successivo sollecito, inviato in data 4 ottobre 2022, rientrano pienamente in tale previsione: in particolare, la richiesta di informazioni era finalizzata ad acquisire elementi utili a valutare se, in relazione all'operazione di concentrazione C12476 – *MARBLES/IRIDEOS*, ricorrevano i presupposti per l'avvio di un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

17. Inoltre, l'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, dispone che i soggetti destinatari di richieste di informazioni finalizzate all'acquisizione di elementi utili alla valutazione di un'operazione di concentrazione sono sottoposti a sanzioni amministrative pecuniarie “*se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo*”. Il medesimo articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, dispone che l'Autorità riconosca ai soggetti destinatari delle richieste di informazioni in questione “*un congruo periodo di tempo*” per rispondere.

Ne consegue che l'indicazione di un termine costituisce un elemento essenziale della richiesta di informazioni. Ciò è, inoltre, confermato dal tenore letterale dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, al quale, del resto, esplicitamente rinvia lo stesso articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie: in particolare, il suddetto articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, prevede espressamente che l'Autorità possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato (tra l'altro) nel caso in cui i soggetti destinatari di richieste di informazioni “*forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito*” (lettera *d*), sottolineatura aggiunta).

18. Orbene, sia la richiesta di informazioni, inviata in data 20 settembre 2022, che il sollecito, inviato in data 4 ottobre 2022, indicavano un congruo termine per fornire le informazioni richieste, fissato, rispettivamente, al 3 e all'8 ottobre 2022. Inoltre, sia la richiesta di informazioni che il sollecito evidenziavano che Stack EMEA Italy avrebbe potuto essere sottoposta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

19. Inoltre, nel termine concesso per rispondere alla richiesta di informazioni, peraltro prorogato con la lettera di sollecito, non è pervenuto alcun tipo di riscontro da parte di Stack EMEA Italy. Pertanto, risulta accertato che Stack EMEA Italy non ha risposto, nel termine indicato, alla richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 16-*bis* della legge n. 287/90.

20. Peraltro, Stack EMEA Italy non ha in alcun modo messo in discussione il contenuto della richiesta di informazioni, né la congruità del termine indicato per la risposta. Infatti, nella propria

memoria difensiva la società si è limitata ad illustrare le circostanze che hanno portato all'esito, non voluto, della mancata risposta, nel termine indicato.

21. Le suddette circostanze, afferenti alla specifica organizzazione aziendale del presidio della casella di posta elettronica certificata corrispondente al domicilio digitale, non possono costituire una valida giustificazione per la mancata risposta nel termine indicato. Infatti, le comunicazioni dell'Autorità, e nello specifico la richiesta di informazioni e il sollecito, risultano correttamente consegnate al domicilio digitale di Stack EMEA Italy e la società non ha inteso presentare la specifica organizzazione aziendale del presidio della casella di posta elettronica certificata corrispondente al domicilio digitale, quale giustificazione della mancata risposta nel termine indicato.

22. Sotto tale aspetto, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente se "*dolosamente o colposamente*" i soggetti pongono in essere le condotte attive o omissive ivi elencate. Analogamente, l'articolo 3 della legge n. 689/1981, dispone che delle violazioni per le quali è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno risponde delle proprie azioni (o omissioni) dolose o colpose.

23. Nel caso di specie, la mancata risposta nel termine indicato è riconducibile ad una non corretta gestione della casella di posta elettronica certificata corrispondente al domicilio digitale da parte di Stack EMEA Italy. Pertanto, il comportamento omissivo di Stack EMEA Italy è da considerarsi di natura colposa.

24. In conclusione, risulta accertato che Stack EMEA Italy non ha risposto alla richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 16-*bis* della legge n. 287/1990, nel termine indicato, senza giustificato motivo e, pertanto, la sua condotta è da ritenersi omissiva e di natura colposa.

25. Da quanto esposto, ricorrono, dunque, i presupposti per l'irrogazione a Stack EMEA Italy di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16-*bis* e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

V. LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

26. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, l'Autorità può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1% del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente ai soggetti che, dolosamente o per colpa, in risposta ad una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito.

Dal bilancio relativo all'esercizio 2021 risulta che Stack EMEA Italy ha realizzato un fatturato totale di 29.406.763,00 euro.

27. L'art. 31 della legge n. 287/90 dispone inoltre che per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della medesima legge si osservano, nei limiti di quanto applicabile, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

28. Nel dettaglio, l'art. 11 della legge n. 689/81 dispone che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si deve aver riguardo (*i*) alla gravità della violazione, (*ii*) all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, (*iii*) alla personalità del medesimo agente e (*iv*) alle sue condizioni economiche.

29. Con riguardo agli elementi da considerare ai fini della definizione della sanzione amministrativa pecuniaria si osserva quanto segue:

i. la mancata risposta, nel termine indicato, alla richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 16-*bis* della legge n. 287/1990 costituisce un'omissione grave in quanto idonea a pregiudicare l'effettiva attuazione di un potere riconosciuto dell'Autorità per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge; la gravità della condotta omissiva di Stack EMEA Italy appare comunque temperata dalla circostanza per cui la stessa è imputabile a mera negligenza. Inoltre, al riguardo, occorre altresì considerare che la società ha trasmesso una risposta alla richiesta di informazioni, sebbene ben oltre il termine indicato;

ii. la trasmissione della risposta di Stack EMEA Italy, in data 1° dicembre 2022, non ha determinato alcuna eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione sanzionabile, in quanto la risposta è pervenuta in una fase successiva a quelle di raccolta e di valutazione degli elementi informativi utili alla valutazione dell'operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS. Nello specifico la risposta di Stack EMEA Italy è pervenuta successivamente all'adozione della decisione dell'Autorità sulla suddetta operazione di concentrazione;

iii. fermo restando che la specifica organizzazione aziendale del presidio della casella di posta elettronica certificata corrispondente al domicilio digitale non può costituire una giustificazione alla mancata risposta nel termine indicato, Stack EMEA Italy ha dato prova di una fattiva collaborazione con l'Autorità fornendo le informazioni richieste e illustrando le circostanze del proprio comportamento omissivo;

iv. nel 2021 Stack EMEA Italy ha realizzato un fatturato di 29,4 milioni di euro, un margine operativo lordo di 12 milioni di euro e una perdita di 4,8 milioni di euro; il patrimonio netto è stato pari a 19,1 milioni di euro. La perdita di esercizio è riconducibile al fatto che Stack EMEA Italy è in una fase di investimento per lo sviluppo e la crescita del proprio *business*: come risulta dalla descrizione di Stack EMEA, il fatturato e il margine operativo sono in crescita rispetto all'esercizio precedente e sono stati conclusi importanti contratti commerciali che garantiscono le prospettive reddituali della società e la società appare solida sotto il profilo finanziario.

30. Dall'insieme degli elementi soprariportati, si ritiene che, nel caso di specie, la somma di 3.000,00 euro, pari a circa lo 0,01% del fatturato, costituisca una sanzione proporzionata rispetto al comportamento omissivo colposo di Stack EMEA Italy.

31. Si evidenzia inoltre che detta somma risulta inferiore alla sanzione massima irrogabile, pari a 294.068,00 euro (1% del fatturato totale realizzato da Stack EMEA Italy nell'esercizio 2021, pari a 29.406.763,00 euro).

CONSIDERATO che in caso di omessa risposta colposa alla richiesta di informazioni, l'Autorità può infliggere, ai sensi dell'articolo 16 *bis*, comma 2, e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato totale realizzato dallo stesso a livello mondiale durante l'esercizio precedente;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti, sussistenti nell'omessa risposta di natura colposa della società Stack EMEA – Italy S.r.l. i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di 3.000,00 euro a carico della stessa, in base al combinato disposto dell'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

a) che la condotta posta in essere dalla società Stack EMEA – Italy S.r.l., consistente nell'omessa risposta nel termine alla richiesta di informazioni, costituisce una violazione dell'art. 16 *bis* della legge n. 287/1990 e dell'art. 14, comma 5, della legge n. 287/1990;

b) di irrogare alla società Stack EMEA – Italy S.r.l., quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di 3.000,00 € (tremila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12513 - INDIE 1/PINALLI-RETAIL EVOLUTION-PEB-HQ SOLUTION

Provvedimento n. 30468

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Indie 1 S.r.l., pervenuta in data 30 dicembre 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Indie 1 S.r.l. (di seguito, Indie) è un veicolo d'investimento controllato da H.I.G. Europe Capital Partners III, LP, un fondo d'investimento gestito da H.I.G. Capital LLC (di seguito, H.I.G. Capital), una società di investimenti con sede a Miami a capo dell'omonimo gruppo (di seguito, gruppo H.I.G.) attivo nel *private equity* e *asset* alternativi.

2. Il gruppo H.I.G. è in ultima istanza controllato congiuntamente da due persone fisiche, ciascuna delle quali detiene il 50% delle azioni con diritto di voto.

3. Nel 2021 il gruppo H.I.G. Capital ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa [30-40]* miliardi di euro, di cui circa [3-4] miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.

4. Pinalli S.r.l., Retail Evolution S.r.l., PEB S.r.l. e HQ Solution S.r.l. (di seguito, congiuntamente, Pinalli o Target) sono quattro società attive rispettivamente nel commercio dei profumi e cosmetici di lusso, nel commercio all'ingrosso, nello sviluppo della *private label* Pinalli e nella logistica, *facility management* e manutenzione dei punti vendita.

5. Il capitale sociale di Pinalli S.r.l., Retail Evolution S.r.l., PEB S.r.l., e HQ Solution S.r.l. è detenuto interamente da LL Pinalli Investment S.r.l. (di seguito, la Venditrice).

6. Nel 2021 Pinalli ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 100,9 milioni di euro, di cui circa [31-100] milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [31-100] milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. In data 16 dicembre 2022, Indie, in qualità di acquirente, LL Pinalli Investment S.r.l., in qualità di Venditrice, e la persona fisica socio di maggioranza della Venditrice, hanno sottoscritto un contratto di compravendita di quote (di seguito, il Contratto), sulla base del quale è previsto che al *closing* dell'Operazione Indie acquisirà dalla Venditrice, direttamente o con facoltà di avvalersi di

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

società controllata (facoltà che Indie intende esercitare tramite una NewCo), il 100% del capitale sociale e, quindi, il controllo esclusivo delle società che formano la Target.

8. Secondo quanto rilevato dalla Parte Notificante, l'Operazione costituisce una operazione di concentrazione unica poiché uno stesso acquirente (Indie) acquisirà il controllo esclusivo sulle quattro società che costituiscono la Target da uno stesso venditore (LL Pinalli Investment S.r.l.) in virtù di uno stesso contratto e l'acquirente non avrebbe concordato l'acquisizione di una singola società senza le altre.

9. È altresì previsto che, al *closing* dell'Operazione, sarà sottoscritto e pagato un aumento di capitale in favore di Indie, a seguito del quale la Venditrice verrà a detenere una quota non di controllo pari al 15% di Indie, mentre H.I.G. Europe Capital Partners III, LP deterrà indirettamente una quota di Indie pari all'85% ed eserciterà indirettamente il controllo esclusivo sulla Target.

10. Il Contratto prevede i seguenti obblighi, efficaci per un periodo di tre anni dal *closing* e limitati al territorio italiano, a carico della Venditrice, le proprie Parti Correlate e la persona fisica che è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pinalli S.r.l. e socio di maggioranza della Venditrice (congiuntamente, gli Obbligati):

- un obbligo di non concorrenza, in virtù del quale gli Obbligati si impegnano a (i) non esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia, attività nel settore della commercializzazione di articoli di profumeria, di cura della persona e di cosmesi nonché logistica e allestimento di punti vendita afferenti il settore merceologico sopra indicato (di seguito, Attività in Concorrenza), (ii) non detenere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in società che svolgano Attività in Concorrenza, salvo partecipazioni a titolo di investimento meramente finanziario in società quotate su un mercato regolamentato in Italia o all'estero e quote di partecipazione a fondi di *private equity*; e a (iii) non porre in essere, direttamente o indirettamente, atti di sviamento della clientela e a non rivelare a terzi, o comunque utilizzare in qualsiasi altro modo a favore di qualsiasi soggetto terzo, il contenuto dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale di proprietà o utilizzati dalla Target;
- un obbligo di astenersi dal sollecitare o altrimenti stornare, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, il personale della Target a favore di soggetti che svolgano Attività in Concorrenza.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

11. Preliminarmente, occorre osservare che le acquisizioni comunicate, in quanto caratterizzate da interdipendenza funzionale, costituiscono un'unica operazione. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

12. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

13. Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che

esso sia limitato temporalmente ad un periodo di due anni, e non impedisca al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario¹.

14. I patti di riservatezza e di non sollecitazione sottoscritti dalle parti e descritti nel paragrafo precedente possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati temporalmente ad un periodo di due anni².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

15. In considerazione dell'attività delle società oggetto di acquisizione, l'operazione interessa:

(i) il mercato del commercio al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso, di dimensione geografica locale³;

(ii) il mercato dell'approvvigionamento di profumi e cosmetici di lusso, di dimensione geografica nazionale⁴;

(iii) il mercato del commercio all'ingrosso dei profumi e cosmetici di lusso. Nei propri precedenti l'Autorità non ha analizzato tale mercato; tuttavia, alla luce delle nette differenze tra i cosmetici e profumi di lusso e quelli di massa che li rendono non sostituibili tra di loro sulla base di una serie di caratteristiche tra cui il prezzo, la qualità e la tipologia di canale distributivo, è possibile ritenere che, come al livello del dettaglio e dell'approvvigionamento, vi sia un mercato del commercio all'ingrosso limitato ai profumi e cosmetici di lusso e che lo stesso sia di dimensione geografica sovranazionale. In ogni caso, ai fini della presente valutazione, l'esatta dimensione del prodotto e geografica del mercato può essere lasciata aperta, in quanto l'Operazione non comporterà alcuna criticità concorrenziale indipendentemente dall'esatta definizione del mercato;

(iv) il mercato del commercio al dettaglio di parafarmaci, di dimensione geografica locale⁵.

Effetti dell'operazione

16. Nel mercato del commercio al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso Pinalli è attiva tramite 63 punti vendita ubicati nel centro/nord Italia (Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Marche) e anche tramite uno *store online*.

17. Bubbles Bidco S.p.A. (di seguito, Bubbles), società "portafoglio" di H.I.G. Capital, è presente tramite le sue controllate nel distinto mercato dei prodotti di largo consumo per la cura della persona e della casa, con i segni distintivi *Acqua & Sapone* e *La Saponeria*, ma non è attualmente presente nel mercato della distribuzione dei profumi e cosmetici di lusso. Quattro S.r.l. (di seguito, Quattro), società in corso di acquisizione da parte di H.I.G. Capital⁶, opera solo marginalmente nel mercato rilevante dei profumi e cosmetici di lusso attraverso due punti vendita con insegna *Je Suis*

¹ Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

² Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

³ Cfr. Provvedimento AGCM n. 26927 del 17 gennaio 2018, C12109 – PROFUMERIE DOUGLAS/LA GARDENIA BEAUTY-LIMONI.

⁴ Cfr. Provvedimento AGCM n. 26821 dell'8 novembre 2017, C12109 – PROFUMERIE DOUGLAS/LA GARDENIA BEAUTY-LIMONI.

⁵ Cfr. Provvedimento AGCM n. 27667 del 30 aprile 2019, C12226 – ADMENTA ITALIA/GRUPPO PHARMACOOOP.

⁶ Cfr. Provvedimento AGCM n. 30404 del 2 dicembre 2022, C12488 – BUBBLES BIDCO/QUATTRO.

Profumerie, che generano un fatturato limitato e sono situati in Sardegna, e precisamente ad Olbia (SS) e a Cagliari, e non effettuano vendite *online* di profumi e cosmetici di lusso. Pertanto, non vi è sovrapposizione orizzontale tra le attività di Pinalli e le attività di H.I.G. Capital.

18. Nel mercato dell'approvvigionamento di profumi e cosmetici di lusso Pinalli è attiva in quanto si approvvigiona di prodotti cosmetici e profumi di lusso direttamente dai fornitori (es. Chanel, il gruppo LVMH, Estée Lauder, *ecc.*), i quali sono produttori di cosmetici e profumi di lusso, in generale grandi società, anche multinazionali, con una significativa forza contrattuale. Oltre a Pinalli, che è una delle varie catene *multibrand* locali, vi sono numerosi altri acquirenti di prodotti cosmetici e profumi di lusso, inclusi acquirenti con una posizione di mercato più significativa di quella di Pinalli, quali le catene *multibrand* nazionali, Douglas, Sephora e Marionnaud e i *corner* di profumeria dei *department store* Coin e La Rinascente, nonché le altre catene di profumerie *multibrand* locali e le profumerie indipendenti, a volte associate in consorzi. Del resto, nella sua prassi decisionale l'Autorità ha concluso che anche la stessa combinazione delle principali catene *multibrand* nazionali (ossia Douglas, La Gardenia Beauty e Limoni) non fosse in grado di avere un impatto negativo sul mercato dell'approvvigionamento di profumi e cosmetici di lusso⁷.

19. Come si è visto, nessuna delle società "portafoglio" di H.I.G. Capital è attualmente attiva nel settore dei profumi e cosmetici di lusso in Italia. Quattro, società in corso di acquisizione da parte di H.I.G. Capital, opera nel settore dei profumi e cosmetici di lusso attraverso due soli punti vendita in Sardegna, che generano un fatturato limitato. Pertanto, tenuto conto che vi sono numerosi altri acquirenti di prodotti cosmetici e profumi di lusso, inclusi acquirenti con una posizione di mercato più significativa di quella di Pinalli, e che Quattro ha solo due punti vendita di profumi e cosmetici di lusso con il marchio *Je Suis Profumerie*, l'Operazione non è suscettibile di generare effetti significativi sul mercato nazionale dell'approvvigionamento di profumi e cosmetici di lusso.

20. Nel mercato del commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici di lusso Pinalli è attiva in quanto vende all'ingrosso profumi e cosmetici di lusso, principalmente a clienti stranieri o clienti italiani per l'esportazione. Come si è visto, nessuna delle società "portafoglio" di H.I.G. Capital è attiva nel settore dei profumi e cosmetici di lusso in Italia o all'estero, salvo considerare la società in corso di acquisizione Quattro, la quale non è attiva nel mercato della vendita all'ingrosso di questi prodotti. Pertanto, non vi è sovrapposizione orizzontale tra le attività di Pinalli e le attività di H.I.G. Capital.

21. Nel mercato del commercio al dettaglio di parafarmaci Pinalli è attiva in quanto vende prodotti parafarmaceutici al dettaglio in un solo punto vendita situato a Fidenza (PR). Bubbles, società "portafoglio" di H.I.G. Capital, non ha punti vendita con l'insegna *Acqua & Sapone* in Emilia Romagna ma ha punti vendita con l'insegna *La Saponeria* in Emilia Romagna, di cui uno a Fidenza e due a Parma. Al riguardo si osserva tuttavia che le società controllate da Bubbles distribuiscono al dettaglio prodotti non tipicamente riconducibili alla cura della casa e della persona, quali *pet care*, parafarmaceutici e giocattoli, in maniera marginale e che le altre società "portafoglio" di H.I.G. Capital non sono attive nel settore della vendita di parafarmaci. L'effetto della concentrazione in tale mercato locale appare pertanto di entità trascurabile.

22. In tali mercati sono inoltre presenti numerosi e qualificati concorrenti.

23. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati o a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

⁷ Cfr. Provvedimento AGCM n. 26821 dell'8 novembre 2017, C12109 – PROFUMERIE DOUGLAS/LA GARDENIA BEAUTY-LIMONI e Provvedimento AGCM n. 26927 del 17 gennaio 2018, C12109 – PROFUMERIE DOUGLAS/LA GARDENIA BEAUTY-LIMONI.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza, di riservatezza e di non sollecitazione interscambiati tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1880 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO/CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO

Roma, 27 gennaio 2023

Provincia Autonoma di Trento

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 24 gennaio 2023, ha ritenuto di svolgere le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, in relazione alle distorsioni concorrenziali riconducibili all'adozione, da parte della Provincia Autonoma di Trento, della Legge Provinciale n. 16 del 7 dicembre 2022, inerente al *Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell'articolo 26-septies della Legge Provinciale n. 4 del 6 marzo 1998, (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)*.

La normativa in esame rappresenta attuazione della competenza primaria della Provincia Autonoma di Trento in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico ai sensi dell'art. 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige¹. Quest'ultimo articolo prevede che le procedure di assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza, prorogate *ope legis* al 31 dicembre 2024², debbano essere indette nei nove mesi precedenti tale scadenza (quindi, entro il 31 marzo 2024), in deroga al principio generale che prevede l'indizione delle gare con due anni di anticipo³.

Attraverso la modifica normativa in esame, in particolare, con l'introduzione dei commi 2-bis e seguenti nell'art. 26-septies, della L.P. n. 4/1998, il legislatore provinciale ha previsto una proroga delle concessioni ben oltre i termini individuati dall'art. 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, in particolare fino al 1° aprile 2029⁴.

La proroga è subordinata all'approvazione, da parte della summenzionata Provincia, di un piano industriale presentato dai concessionari *incumbent*, che preveda, *inter alia*, investimenti sulle strutture di produzione e misure di efficientamento. A tale approvazione consegue, infatti, una sospensione delle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal piano per tutta la durata dello stesso.

¹ Approvato con D.P.R. n. 670/1972.

² Tale termine è stato da ultimo modificato dalla legge n. 118 del 5 agosto 2022, ossia la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*. Si rammenta che tale termine era già stato esteso al 31 dicembre 2022 dalla Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e, successivamente, al 31 dicembre 2023 dalla Legge n. 160/2019, (c.d. Legge di Bilancio 2019).

³ Previsto, in particolare, dall'art. 1-bis 1, comma 1.8, L.P. n. 4/1998, secondo cui: "*entro due anni antecedenti alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono indette le procedure per le loro assegnazione. Con riguardo alle concessioni prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale, le procedure di assegnazione sono indette entro nove mesi prima della scadenza prevista dal medesimo articolo 13*".

⁴ Ossia, il termine individuato dall'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 79/1999, per la scadenza delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche rilasciate a ENEL S.p.A..

Conformemente a quanto già espresso in diversi precedenti⁵, l'Autorità intende ribadire che la competenza legislativa provinciale in materia di rilascio delle concessioni di grande derivazione idroelettrica debba essere esercitata nel rispetto dell'ordinamento euro-unitario (ai sensi dell'art. 117, comma 1, Costituzione) e dei principi fondamentali dell'ordinamento nazionale, compresa la tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale (ex art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione).

In particolare, deve essere rispettata la c.d. concorrenza *per* il mercato, l'unica possibile in contesti economici caratterizzati dalla scarsità dei titoli che legittimano lo sfruttamento di risorse naturali limitate, come nel caso della produzione idroelettrica (cfr. art. 12, Direttiva 2006/123/CE, c.d. Direttiva Servizi). In tali casi, le proroghe di concessioni idroelettriche esistenti in scadenza o scadute non possono essere giustificate, se non nella misura in cui siano funzionali all'espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario, i quali devono essere improntati ai principi di massima partecipazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

L'Autorità auspica, quindi, che il legislatore della Provincia Autonoma di Trento intervenga per eliminare le prospettate criticità concorrenziali derivanti dalla L.P. n. 16/2022.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

⁵ Si citano, *ex multis*, AS1151 - Provincia Autonoma di Trento - Affidamento di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dell'8 ottobre 2014; AS1697 - Disciplina in materia di rilascio delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, del 3 settembre 2020; AS1730 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021, del 22 marzo 2021.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12262 - COMUNE DI LETINO/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO

Provvedimento n. 30471

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 15 novembre 2022 con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta una proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie, in considerazione della necessità di consentire al Comune di Letino il pieno esercizio del diritto di difesa;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Il Comune di Letino (di seguito, anche “Il Comune”) o “Letino”, in qualità di Professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. *b*), del Codice del Consumo. L'Ente è preposto alla gestione del servizio idrico integrato (di seguito, anche “SII”) del relativo ambito comunale.
2. Unione Nazionale Consumatori – Comitato di Cassino, in qualità di associazione consumeristica segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne la pratica commerciale, posta in essere dal Comune di Letino, articolata in alcune condotte elusive degli obblighi fissati dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria in capo agli operatori del settore dei servizi idrici a partire dal 1° gennaio 2020. Tali obblighi riguardano sia l'informativa destinata all'utenza in tema di *prescrizione biennale o breve* di cui alla legge n. 205/2017 (di seguito anche “PB”) – maturata su crediti riferiti a consumi pregressi e anteriori ai due anni dalla data di emissione della relativa bolletta di conguaglio/ricalcòlo – sia la trattazione, segnatamente il rigetto, di istanze e reclami degli utenti intesi ad eccepire la PB.

4. Nello specifico, nel 2020 e nel 2021, il citato Comune:

a) ha emesso documenti contabili recanti addebiti per consumi idrici pregressi, risalenti anche ad oltre due anni addietro, omettendo qualsiasi informazione/evidenza agli utenti, in merito alla presenza di crediti prescrivibili nonché riguardo alla possibilità di eccepire la PB mediante un modulo predisposto *ad hoc*. Il Professionista non ha nemmeno adottato modalità comunicative alternative al fine di informare, in generale, i consumatori in merito alla vigente disciplina della PB sui crediti idrici e sulle prerogative spettanti agli utenti;

b) ha rigettato indistintamente le istanze e i reclami avanzati dagli utenti al fine di eccepire la PB sui crediti prescrivibili presenti nei suddetti documenti, escludendo in ogni caso la diretta applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 205/2017 e ss.mm. in base a motivazioni lacunose o comunque non in linea con la disciplina legislativa e regolatoria dell'istituto.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

i) Attività pre-istruttoria

5. Il Comune di Letino è stato destinatario, in data 28 aprile 2022, di un intervento di *moral suasion* effettuato dall'Autorità, ai sensi dell'art 4, comma 5 del Regolamento sulle procedure istruttorie, consistente nell'invito a rimuovere i profili di non correttezza rilevati nella condotta del Comune stesso. Tale invito è rimasto senza esito nonostante il sollecito trasmesso in data 7 giugno 2022.

ii) L'iter del procedimento

6. Sulla base delle segnalazioni pervenute in Autorità¹ e di alcune informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, nonché a seguito del mancato riscontro dell'invito formulato dall'Autorità, il 22 luglio 2022 è stato comunicato al Comune di Letino l'avvio del procedimento istruttorio PS12262 per possibile violazione degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, con riferimento al mancato adeguamento agli obblighi informativi previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria sulla PB nonché in merito al rigetto opposto alle eccezioni prescrizionali sollevate dagli utenti raggiunti da fatture, emesse dopo il 1° gennaio 2020, riguardanti i crediti prescrivibili ivi presenti in quanto afferenti a consumi pregressi, risalenti a oltre un biennio addietro.

7. In tale sede, veniva ipotizzata la condotta omissiva del Comune di Letino consistente nell'elusione degli obblighi informativi verso i consumatori previsti da specifiche prescrizioni legislative e regolatorie; l'aggressività del comportamento del Professionista che ha proceduto al rigetto indiscriminato delle istanze di riconoscimento della PB, in base a motivazioni opache/inconferenti/contrastanti con la vigente disciplina della PB; nonché la violazione della diligenza professionale attesa dagli operatori del settore, anche in ragione della natura di referente unico e diretto, nel territorio considerato, per gli utenti destinatari della fornitura di servizi idrici.

8. Nella medesima comunicazione di avvio del 22 luglio 2022, sono stati richiesti informazioni e documenti sulle condotte attenzionate.

9. Il Professionista non ha fornito riscontri alla richiesta di informazioni, né ha svolto osservazioni difensive.

10. In data 7 novembre 2022 è stato comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

iii) La disciplina della prescrizione biennale nel settore idrico

11. La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. *Legge di Bilancio 2018*), all'art. 1, commi 4 e ss., ha introdotto un nuovo regime prescrizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle *utilities*, ivi compreso quello dei servizi idrici: in particolare, è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti, sia domestici che professionisti e microimprese, di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire

¹ Cfr. denunce dell'associazione UNC prot. n. 93642 del 17 dicembre 2021 e prot. n. 26943 del 16 marzo 2022 nonché informazioni inviate dal Comune di Letino prot. n. 29857 del 28 marzo 2022.

dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad “*accertata responsabilità dell’utente*”¹².

12. Il medesimo art. 1 ha attribuito al Regolatore di settore - ARERA- il compito, tra l’altro, di definire sia “*le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo*” (comma 4), sia “*le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi*”³.

13. In attuazione del dettato legislativo, ARERA ha emanato, in relazione al settore idrico, la Delibera n. 547/2019 individuando, nel relativo allegato B, le “*misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni*”. Pertanto, in riferimento “*alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni*”, sono stati minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori SII che prevedono, tra l’altro, una trasparente comunicazione all’utente finale circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, nonché il diritto di eccepirne la *prescrizione biennale* mediante compilazione e invio del relativo modulo *ad hoc* di riferimento.

14. Sempre nell’Allegato B alla Delibera n. 547/2019, ARERA ha espressamente previsto (all’art. 2.3)⁴, che la PB “*decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente*”, ossia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell’ultimo giorno del periodo di riferimento.

15. L’entrata in vigore della disciplina sulla PB, di cui alla *Legge di Bilancio 2018*, era fissata, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020; tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con l’art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*) che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 5 dell’art. 1, della legge n. 205/2017 (nel quale si escludeva l’operatività della PB allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da *responsabilità accertata dell’utente*).

16. In esito a tale novella legislativa, ARERA adottava una nuova Delibera (del 26 maggio 2020, n. 186/2020/R/idr) che, al fine di adeguare la regolazione precedente alla legge di Bilancio 2020, ha provveduto, tra altro⁵, a modificare ed aggiornare gli obblighi informativi verso l’utenza in tema di

² ¹ Il comma 4 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2018, ha previsto che “*nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lett. c), del codice del consumo, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni*” (enfasi aggiunta). Il successivo comma 5 stabiliva che “*le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente*”.

³ Inoltre, il successivo comma 7 dell’art. 1 ha stabilito che l’ARERA “*può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l’autolettura senza oneri a carico dell’utente*”.

⁴ “*Il gestore è tenuto a informare l’utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante il seguente avviso testuale: “La fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti]” (Delibera 547/2019 IDR - all. B, art. 3.2).*

⁵ Con la Delibera 86/2020, ARERA ha apportato modifiche anche all’Allegato A alla Delibera 311/2019/Idr (REMSI), di disciplina della “*costituzione in mora*”, fissando aggiornati obblighi per i Gestori, sempre in coerenza con la novella apportata dalla *Legge di Bilancio 2020*. Nello specifico, in sostituzione del comma 2.bis dell’art. 4 dell’Allegato A alla Delibera 311/2019/Idr, è stato stabilito che “*qualora la costituzione in mora sia relativa a importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al successivo comma 4.5 il seguente avviso testuale: “Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge*

PB, già posti in capo ai Gestori dalla suddetta Delibera n. 547/2019, prevedendo l'inserimento di coerente comunicazione in fattura in merito agli importi correlati a consumi risalenti a più di due anni prima⁶.

17. Con la Delibera 186/2020, ARERA ha affermato che, per effetto della novella introdotta dalla legge n. 160/2019 (in vigore dal 1° gennaio 2020), “*la PB prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo*”; ha inoltre ivi ribadito il carattere vincolante della disciplina contenuta nella norma primaria sulla PB (in riferimento alle *Leggi di Bilancio 2018 e 2020*) e il contenuto specifico ed immediatamente precettivo per gli operatori di tale disciplina primaria, in vigore, per il settore idrico, dal 1° gennaio 2020.

18. Da ultimo, in ottemperanza ad alcune pronunce del Giudice Amministrativo⁷, ARERA ha emanato la Delibera del 21 dicembre 2021, n. 610/2021/R/IDR, con cui ha provveduto: *a)* ad aggiornare la propria regolazione confermando, nelle linee generali, il contenuto precettivo della deliberazione n. 186/2020/R/IDR, ridefinendo gli obblighi informativi per effetto della generalizzazione legislativa del termine di prescrizione biennale; *b)* a garantire all'utente finale un'adeguata informazione nei casi in cui il gestore ritenga di poter fatturare importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, affermando, in tali casi, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria di riferimento.

19. Nello specifico, la suddetta Delibera n. 610/2021 ha disposto che: *i)* nei casi di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti, il gestore predisponga un avviso testuale *standard* da allegare in fattura con il quale informare l'utente finale della presenza di tali importi, indicando le modalità per eccepire la prescrizione; *ii)* nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, ma per i quali il gestore ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione, il gestore medesimo comunichi adeguatamente all'utente finale i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento, nonché la possibilità di inviare un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei suddetti importi.

20. Sempre con Delibera n. 610/2021, l'ARERA ha inoltre proceduto a riallineare le disposizioni in materia di reclami, le procedure di messa in mora e i contenuti minimi dei documenti di fatturazione di cui alla precedente regolazione⁸.

iv) Le evidenze acquisite

21. Il Comune di Letino svolge per il territorio ricadente nell'ambito del territorio comunale la gestione diretta delle reti idriche interne.

22. Le risultanze istruttorie attestano che il Comune di Letino non ha provveduto a diffondere un'adeguata informativa agli utenti del SII, riguardo all'avvenuta introduzione della disciplina della PB e alla presenza di importi prescrivibili nella bolletta emessa nonché in merito alla possibilità di

205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”

⁶ La delibera ARERA n. 186/2020/R/IDR ha imposto ai gestori del servizio idrico l'inserimento, all'interno delle fatture contenenti importi prescrivibili ai sensi della nuova disciplina, la seguente dicitura: “*La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].*”

⁷ Tar Lombardia, I sez, sentt. nn. 1442, 1443 e 1448 in pari data 14 giugno 2021.

⁸ In riferimento, rispettivamente, all'Allegato A alla delibera n. 655/2015/R/IDR (RQSII), all'Allegato A alla delibera n. 311/2019/R/IDR (REMSI) nonché all'Allegato A alla delibera 586/2012/R/IDR.

sollevare l'eccezione di *prescrizione breve*, ai sensi della vigente disciplina dell'istituto, in base alle *Leggi di Bilancio* per il 2018 ed il 2020 nonché della correlata regolazione di settore.

23. Secondo le denunce⁹ inviate dall'Unione Nazionale Consumatori -Cassino - nonché in base alle stesse ammissioni del Professionista, risulta che il Comune di Letino, nei mesi di novembre-dicembre 2020, ha consegnato le fatture, in acconto, con gli importi relativi agli anni 2016 e 2017 e che, nei mesi di aprile-maggio 2021, ha consegnato le fatture relative agli importi da pagare per i consumi dell'anno 2018, nonché il conguaglio per gli anni 2016 e 2017. Tali fatture – come dimostra la documentazione agli atti- non contenevano alcuna indicazione circa la presenza di importi soggetti a prescrizione, né la prescritta informativa in ordine all'entrata in vigore nel settore idrico della prescrizione biennale per le bollette con scadenza successiva al 1° gennaio 2020.

24. Tale circostanza è stata riconosciuta dallo stesso Comune di Letino il quale, in risposta a una richiesta di informazioni degli uffici¹⁰, ha ammesso di non aver attuato le misure informative di cui alle delibere ARERA, avendo ritenuto che la normativa con cui è stata introdotta la prescrizione biennale nel settore idrico fosse applicabile ai consumi idrici effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e non alle bollette aventi scadenza successiva a tale data¹¹. Conseguentemente, per tutti i consumi registrati anteriormente a tale data, ma contenuti in bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, l'ente locale ha continuato ad applicare il precedente regime prescrizionale di cinque anni.

25. Inoltre, il Professionista ha riconosciuto di non aver accolto i reclami presentati dall'associazione UNC in ordine alle bollette contenenti importi ritenuti prescritti, in quanto a detta del Comune tali importi erano dovuti e non soggetti alla prescrizione biennale.

v) *Le argomentazioni della Parte*

26. Il Comune di Letino, nella citata risposta alla richiesta di informazioni ha contestato l'impianto regolatorio dettato da ARERA in quanto asseritamente in contrasto con l'art. 11 delle Preleggi atteso che determinerebbe un'efficacia retroattiva della prescrizione sui crediti pendenti.

27. In particolare, la retroattività della prescrizione, non prevista espressamente dalla legge, sarebbe in contrasto con il principio generale (il citato art. 11 preleggi) secondo cui "*la legge non dispone che per l'avvenire*", e con il testo letterale dell'art. 1, co. 10, *Legge di Bilancio* 2018, sopra riportato, che si riferisce alle "*fatture con scadenza successiva al 01.01.2020*"; dal che – secondo il Comune- si deve dedurre che, per quelle riferite a periodi anteriori, resti in vigore la prescrizione quinquennale ordinaria, ossia quella ritenuta pacificamente applicabile prima della Legge n. 205/2017.

28. Inoltre, il Comune contesta le tempistiche di fatturazione dettate da ARERA, in quanto la legislazione primaria non attribuirebbe all'Autorità di regolazione il potere di dettare le modalità di fatturazione verso i consumatori finali ma solo quelle "*tra gli operatori della filiera*".

29. Sulla base di tale ricostruzione normativa, il Comune ritiene applicabile alla fattispecie in esame le sole norme codicistiche in tema di prescrizione e, pertanto, riterrebbe applicabile la prescrizione biennale solo ai consumi effettuati successivamente al 1° gennaio 2020, atteso che la locuzione utilizzata dal legislatore "*le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 non rappresenta un valido discrimen in ordine agli anni che possono essere oggetto di fatturazione. Infatti, mentre può ritenersi che il diritto ai corrispettivi maturati e fatturati successivamente a tale data si prescrivano*

⁹ Cfr. nota 1 a piè di pagina.

¹⁰ Cfr. risposta alla richiesta di informazioni del 28 marzo 2022 prot. n. 29857.

¹¹ Al riguardo il Comune ha fatto, altresì, presente di aver fatturato a tutti gli utenti consumi stimati di pari entità, corrispondenti a 120 mc. e di aver successivamente fatturato un conguaglio di importo negativo a tutti.

nel termine biennale, altrettanto non è chiaramente espresso in ordine agli anni pregressi” (cit. test.).

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

30. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore dei servizi idrici, il 1° dicembre 2022 è stato richiesto il parere all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lett. *a*), del D. Lgs. n. 21/2014.

31. L’Autorità di regolazione, con parere pervenuto il 30 dicembre 2022, dopo aver svolto alcune considerazioni preliminari in merito alle finalità del parere stesso, ha ritenuto quanto segue.

32. Quanto alla condotta *sub a*) (“*mancato adeguamento agli obblighi informativi verso l’utenza, di cui alla disciplina della PB*”) viene evidenziato che il Professionista risulta aver disatteso gli obblighi informativi prescritti in tema di PB, non avendo “*fornito alcuna informativa agli utenti finali circa la presenza nelle fatture emesse di importi suscettibili di essere dichiarati prescritti, e non avrebbe consentito ai medesimi utenti di eccepire la prescrizione degli importi ivi rappresentati mediante, ad esempio, l’invio di apposito modulo di richiesta ad integrazione della fattura*”. Al fine di garantire un’informazione trasparente e completa a vantaggio dell’utente finale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020, il Comune era infatti tenuto a integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente un avviso informativo testuale standard e una sezione recante un *format* che l’utente finale poteva utilizzare al fine di eccepire la prescrizione.

33. ARERA rileva, inoltre che, sempre a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020, il medesimo Comune era, altresì, tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, differenziandoli dagli altri importi, comunicando eventualmente all’utente finale la sussistenza di una causa di sospensione della prescrizione nel caso in cui avesse ritenuto di poter fatturare oltre il biennio. In quest’ottica, nel caso in cui avesse ritenuto di non poter considerare prescritti gli importi fatturati, avrebbe dovuto comunque comunicare al medesimo utente i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione, in applicazione della disciplina primaria e generale di riferimento, nonché la possibilità di inviare un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei medesimi importi.

34. In merito alla condotta *sub b*) (“*rigetto delle istanze degli utenti finali intese al riconoscimento della PB*”) ARERA rileva che il Professionista avrebbe respinto le istanze dei propri utenti in base a motivazioni opache e inconfidenti nonché in contrasto con la vigente disciplina legislativa e regolatoria dell’istituto. Infatti, sulla base dell’interpretazione della normativa data dal Comune, per quanto attiene in particolare alla decorrenza dell’istituto, la prescrizione biennale troverebbe applicazione “*ai consumi idrici effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e non, invece, alle bollette aventi scadenza successiva a tale data*”; per gli importi riferiti ai consumi registrati in data precedente, ancorché contabilizzati in fatture aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, il Comune avrebbe applicato (e continuerebbe ad applicare) il precedente regime prescrizionale di cinque anni.

35. Secondo l’Autorità di regolazione, in realtà, in tali casi, il gestore è comunque tenuto a fornire all’utente una risposta motivata che rappresenti eventuali carenze motivazionali a fronte degli adempimenti previsti dalla regolazione, al fine di consentire all’utente finale la tutela dei propri diritti (anche eventualmente in sede di risoluzione extragiudiziale per l’eventuale composizione della controversia). Al riguardo, e con specifico riferimento alla condotta di cui *sub b*), ARERA

ritiene utile segnalare che gli adempimenti posti in capo al professionista dalla regolazione in materia di prescrizione biennale potrebbero risultare disattesi in tutti i casi in cui a fronte di un reclamo dell'utente finale, il Comune non abbia provveduto a fornire riscontro ovvero si sia limitato a rispondere al medesimo utente, trasmettendo informazioni generiche e non circostanziate. In proposito, ARERA sottolinea che, nel caso di specie, assumono rilievo talune previsioni regolatorie in materia di qualità contrattuale, segnatamente per quanto attiene il contenuto minimo della risposta al reclamo scritto¹².

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

36. La pratica commerciale oggetto di valutazione consiste nell'inosservanza da parte del Comune di Letino degli obblighi informativi previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria sulla prescrizione biennale nel settore idrico, nonché nell'inadeguata trattazione - *rectius*, nel rigetto - di reclami/istanze di riconoscimento della prescrizione breve, relativamente ai crediti relativi a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

37. Preliminarmente, in merito alla natura del professionista, si osserva - con il conforto di costante orientamento giurisprudenziale - che per assumere la qualità di "Professionista" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, non solo è irrilevante l'eventuale natura pubblica dell'autore della pratica commerciale ma è, altresì, sufficiente che questi abbia un'oggettiva cointeressenza, diretta ed immediata, alla realizzazione della pratica medesima¹³, traendovi un individuato e mirato vantaggio economico o commerciale¹⁴.

38. Diversamente opinando, com'è evidente, verrebbe a crearsi un oggettivo vuoto di tutela per gli utenti dei gestori idrici aventi natura pubblica e una ingiustificata discriminazione di trattamento tra gli utenti del servizio idrico gestito da soggetti privati, rispetto agli utenti che usufruiscono di un servizio idrico gestito da soggetti pubblici, consentendo a questi ultimi comportamenti idonei a ledere - quando non ad inibire in radice l'esercizio di prerogative e diritti contrattuali previsti dalla legislazione primaria in capo ai destinatari dei servizi idrici.

39. Venendo al merito dei comportamenti descritti *supra*, *sub* parte II, essi integrano una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a indurre in errore il consumatore medio, con riguardo all'esistenza e alla possibilità di esercizio tempestivo di prerogative attribuite dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria in tema di PB, nonché a inibirne l'effettivo esercizio mediante il rigetto delle istanze/reclami presentati. In particolare, la pratica consiste in due condotte: *sub a*) violazione degli artt. 20 e 22, del Codice del Consumo, con riferimento al mancato adeguamento agli obblighi informativi previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria sulla PB; *sub b*) violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo in merito al rigetto opposto alle eccezioni prescrizionali sollevate dagli utenti raggiunti da fatture, emesse dopo il 1° gennaio 2020, in merito ai crediti prescrivibili ivi presenti, in quanto afferenti a consumi pregressi, risalenti a oltre un biennio addietro.

40. Al fine di valutare la condotta del professionista si ritiene utile ricordare che il legislatore, con l'introduzione della *Legge di Bilancio 2018*, così come modificata dalla *Legge di Bilancio 2020*, ha inteso arginare e limitare il fenomeno c.d. delle "*maxi bollette*" dovute alla tardiva emissione delle

¹² Art. 50 del RQSII (Deliberazione 23 dicembre 2015, n. 655/2015/R/idr recante "*Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*")

¹³ *Ex plurimis*, Cons. Stato, VI, 22 luglio 2014, n. 3897.

¹⁴ Tar Lazio, 6 settembre 2017, n. 9606, PS2004 – Uniacque - Contestazione fatture.

fatture di conguaglio di consumi idrici, da parte dei gestori del Servizio. Infatti, era emerso con evidenza come, a causa del pregresso regime commerciale delle forniture idriche – caratterizzato da frequente fatturazione tardiva e/o rettifica dei consumi accompagnata dall’addebito di importi significativi – i consumatori fossero gravemente penalizzati, oltre che dagli importi delle bollette, anche nella possibilità di controllare i propri consumi e pianificare la spesa correlata.

41. Al riguardo, va rilevato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell’ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Da tale data, pertanto, i gestori idrici hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020. Il legislatore nazionale, infatti, ha differito l’applicazione di detta norma in date successive, proprio tenendo conto delle specificità di ogni singolo settore merceologico interessato e della necessità di un maggior tempo per il recupero dei crediti pregressi pendenti. Nel settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa.

42. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l’entrata in vigore della norma e la sua concreta applicazione proprio per i servizi idrici. Al riguardo, recenti sentenze del Tar Lombardia¹⁵, confermano che “*La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura*”. Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgono dubbi circa l’applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che si trattava di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all’effettiva emissione della bolletta.

43. La circostanza che il ridotto termine prescrizionale si applichi anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un’applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all’atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data.

44. La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, pertanto, non volendo modificare le regole e i principi dell’ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, ha voluto però richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori.

45. Nel merito della fattispecie in esame, la condotta del professionista, consistente nell’elusione dei doveri di trasparenza e completezza informativa in tema di PB che sono ad oggi comunque imposti ai Gestori SII da cogenti disposizioni legislative¹⁶ e regolatorie¹⁷, in presenza di crediti fatturati successivamente al 1° gennaio 2020 e relativi a consumi risalenti ad oltre un biennio addietro, risulta in violazione dell’art. 22 del Codice del Consumo (condotta *sub a*).

¹⁵ Tar Lombardia, I sez, sentt. nn. 1442, 1443 e 1448, in pari data 14 giugno 2021.

¹⁶ Cfr. la richiamata *Legge di Bilancio 2018* e la novella introdotta dalla *Legge di Bilancio 2020*.

¹⁷ A partire dalla Delibera ARERA n. 547/2019 e fino alla recente Delibera n. 610/2021.

46. Al riguardo si osserva, alla luce di quanto emerso dalle risultanze del procedimento e così come anche rilevato dall'ARERA nel suo parere, che gli adempimenti informativi posti in capo al Professionista dalla regolazione in materia di prescrizione biennale sono stati ampiamente disattesi. Ciò in quanto, dal 2020 e fino a oggi, il Comune di Letino non ha provveduto:

- a inserire in fattura le informazioni necessarie a rendere edotto l'utente dell'esistenza della vigente disciplina sulla PB e della possibilità di eccepirla in merito a crediti afferenti a consumi pregressi, ultra biennali anche mediante appositi moduli predisposti *ad hoc*;

- a evidenziare, né in fattura né con documento separato, l'ammontare degli importi pretesi afferenti a consumi risalenti a più di due anni addietro, per i quali l'utente potrebbe eccepire la prescrizione breve;

- a pubblicare sul sito *internet* aziendale un'informativa adeguata e completa circa l'entrata in vigore del nuovo istituto e delle modalità per eccepire, in presenza dei presupposti *ex lege*, la prescrizione breve dei consumi tardivamente fatturati dal Gestore.

47. Onde consentire l'esercizio di prerogative e diritti inerenti alla PB, il Professionista, infatti, era tenuto, a far data dal 1° gennaio 2020, a garantire un'informazione trasparente e completa, integrando la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva, contenente un avviso informativo testuale *standard* e una sezione recante un *format* che l'utente finale poteva utilizzare al fine di eccepire la prescrizione. Sempre a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020, il medesimo gestore era, altresì, tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, differenziandoli dagli altri importi, così come era tenuto a informare l'utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione. Risulta, dalle evidenze agli atti, in particolare dalle denunce inviate dalla UNC e dalla stessa risposta alla richiesta di informazioni fornita dal Comune (risposta del 28 marzo 2022 acquisita agli atti), l'assenza di qualunque informativa – in fattura, in documenti separati e sul sito *internet* aziendale – sui profili connessi alla prescrizione biennale sopra specificati.

48. L'assenza di adeguata, completa e tempestiva informativa sulla PB – sia in generale sull'introduzione del nuovo istituto sia, soprattutto, in merito ai crediti prescrivibili eventualmente presenti in fattura – ha indubbiamente indotto in errore i consumatori in ordine ai diritti e alle prerogative contrattuali spettanti all'utente in base a cogenti prescrizioni normative di rango primario, con l'effetto, altresì, di trattenere in capo al Professionista crediti derivanti da consumi non tempestivamente rilevati e contabilizzati e di far ricadere unicamente sui consumatori le conseguenze di inerzie/disservizi a essi non imputabili.

49. Alla luce delle evidenze acquisite risulta quindi che la condotta *sub a)*, risulta in contrasto con gli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo.

50. Quanto alla condotta *sub b)*, inerente alla trattazione delle istanze/reclami dell'utenza in tema di PB, si ritiene che, stante la vigenza della disciplina primaria e della regolazione di ARERA, il rigetto costantemente opposto dal Professionista all'eccezione di prescrizione breve per detti consumi appare sorretto da motivazioni insufficienti, opache e inconferenti, ostacolando pertanto l'esercizio da parte dei consumatori dei propri diritti, con pregiudizio del loro comportamento economico.

51. Va poi considerato che il Professionista, per come emerso dalle denunce dell'UNC e dalla stessa dichiarazione del Comune di Letino del 28 marzo 2022, non ha comunque provveduto alla trattazione mirata delle istanze di riconoscimento della prescrizione breve e dei reclami avanzati dall'utenza su tale tema, all'esito delle fatture/solleciti inviati nel 2020 e nel 2021 opponendo un rigetto generalizzato.

52. Pertanto, la condotta *sub b)*, risulta in contrasto con gli artt. 20, 24 e 25 del *Codice del Consumo*, in quanto – in contrasto con il requisito della diligenza professionale – ha compresso e ostacolato i diritti dei consumatori, rigettandone senza motivazioni sufficienti e chiare – le istanze e i reclami intesi al riconoscimento dell’eccezione prescrizione biennale con riferimento a crediti afferenti a consumi pregressi, risalenti a oltre due anni prima dell’emissione della fattura, sulla base di un’interpretazione del nuovo istituto non in linea con il dettato legislativo e con la disciplina regolatoria di attuazione.

53. In conclusione, sulla base delle precedenti considerazioni, il Comune di Letino risulta non aver fornito una tempestiva e completa informativa ai consumatori sull’entrata in vigore e vigenza della disciplina sulla PB nel settore idrico, informativa, resa ai singoli e sul sito *internet* dell’Ente, che ancora a oggi non risulta adeguata; inoltre, il rigetto dell’eccezione di *prescrizione biennale* sulla base di un’interpretazione non corretta della relativa disciplina, configura un comportamento connotato da evidenti elementi di aggressività, tale da condizionare indebitamente i consumatori, indotti a corrispondere somme non dovute sebbene regolarmente contestate mediante istanze di riconoscimento o di reclami.

54. Il quadro comportamentale complessivamente esposto si pone quindi in violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

55. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

56. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

57. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame, dei seguenti elementi: *i)* il ruolo del professionista in quanto gestore in monopolio di una risorsa essenziale come quella idrica; *ii)* l’ampiezza del fenomeno che ha riguardato tutte le utenze dell’intero territorio gestito.

58. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal Professionista a far data dal gennaio 2020 ed è tuttora in corso.

59. In ragione della natura pubblica di ente territoriale si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 10.000 € (diecimila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente e sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l’omissione di una tempestiva e completa informativa ai consumatori e l’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale dei consumi idrici, alla luce della disciplina legislativa applicabile, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all’attività del Professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal Comune di Letino, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare al Comune di Letino una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 € (diecimila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXIII- N. 7 - 2023

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
